

Recensioni

Spiritu ferventes. Mélanges offerts en l'honneur de l'abbé Bernard Lucien à l'occasion de son 70e anniversaire, Fraternité Saint Vincent Ferrier, Chéméré-le-Roi, 2022 («Sedes Sapientiae DMM»), pp. 584.

UNA sfida a Newton e a Galileo: la poderosa opera che ci accingiamo a recensire genera uno spazio sospeso, rovesciando le leggi della fisica e del moto delle cose, sconfigge la gravità e, come una fotografia, ferma l'eterno flusso eracleo. *Spiritu ferventes. Mélanges offerts en l'honneur de l'abbé Bernard Lucien à l'occasion de son 70e anniversaire* è un'apertura verso un'attesa, una predisposizione, un sentimento che consente al lettore di rendere volatili i massi della condizione umana: è la porta migliore per approfondire e interrogarsi sull'«intelligence des choses de Dieu» (p. 13), è la possibilità di un 'riessere' mediante il dato rivelato.

Come si legge nell'*Avant-propos* (pp. 13-15) di Augustin-Marie Aubry, il volume raccoglie una serie di saggi dichiaratamente dedicati alla ricorrenza di un compleanno-traguardo: quello rappresentato dai settant'anni di Bernard Lucien, fondatore «de l'École de Vaiges» (p. 15). Si tratta di un modo per festeggiare il professore o, meglio, di un affettuoso omaggio a uno studioso che da molto tempo è *leading figure* della dottrina filosofica e teologica.

Solo amorose, riconoscenti mani possono, in questo libro a largo spettro,

aver vergato quei pollini di perfezione che spaziano dalla teologia al diritto canonico, dalla liturgia alla preghiera per poi estendersi alla mistica e alla filosofia: *Spiritu ferventes* è la pietà filiale che un drappello di autori manifesta verso il proprio maestro, l'«état intérieur suscité en ses auditeurs par les leçons de l'abbé Bernard Lucien» (p. 13). Un testo, dunque, declinato al plurale che offre, nel suo complesso, la fragranza di una molteplicità di voci di estremo interesse ma di notevole complessità, in materie così delicate che possono essere ispezionate solo con movimenti precisi e sicuri.

Si comincia con l'affresco di Louis-Marie de Blignières, *Triangulation d'un itinéraire spirituel. La science du salut, la sagesse de la divinisation, l'intelligence de la Présence* (pp. 17-37), in cui si propone un suggestivo cammino negli *Esercizi spirituali* di S. Ignazio di Loyola, nel *Cantico spirituale* di S. Giovanni della Croce e nel *Dialogo* di S. Caterina da Siena. L'Autore mostra con lucida finezza come «le Principe et fondement» (p. 17) ignaziano e cateriniano, nonché la divinizzazione dell'anima nell'opera giovannea, siano indissolubilmente legati tanto ai doni di scienza, intelligenza e saggezza quanto alle categorie tomistiche dello spirito.

Il veliero di Benoît Domini, *La création passive chez Moïse Maïmonide et saint Thomas d'Aquin: un dialogue exemplaire?* (pp. 39-60), dispiega le vele a pieno vento sul profilo passivo dell'atto creazionale, ossia *ex parte creaturae*, chiedendosi se su questo tema l'Aquinata abbia subito

© COPYRIGHT BY FABRIZIO SERRA EDITORE, PISA · ROMA

l'influsso del ragionamento maïmonideano. A tal riguardo, le convergenze tra Maïmonide e il *Doctor Angelicus* appaiono sfumate: per quanto il filosofo ebreo differenzi il «créer» dall'«être créé» (p. 58), l'Autore mette in evidenza come il cordovano appunti lo sguardo specialmente sulla «relation de Dieu au monde», e non sul suo contrario, giacché «Dieu n'est relatif au monde que parce que le monde est soumis à la causalité divine» (p. 57).

Un acuto «exercice de thomisme biblique» (p. 61) è invece quello effettuato da Augustin-Marie Aubry che, con il saggio *In mundo erat: exégèse thomassienne, de la Catena à la Lectura in Iohannem* (pp. 61-78), si addentra nell'esegesi tommasiana allo scopo di spiegare la presenza di Dio nel mondo prima della venuta del Verbo. Ponendo sotto la lente di ingrandimento i due commentari dell'Aquinate sul versetto *In mundo erat* – la *Catena aurea* e la *Lectura in Iohannem* – l'Autore svela il mirabile gioco di corrispondenze tra le due opere, ricostruendone un retroterra illuminato da brani di Agostino e di Origene. Pregevoli le pagine in cui il tappeto della rivelazione si riga dei dorati fili della teologia trinitaria e della metafisica della creazione.

Il contributo di Albert-Marie Crignon, *La mort et le péché selon le livre de la Genèse et la tradition catholique* (pp. 79-115), mira a lumeggiare le «lien intrinsèque entre le péché et la mort» (p. 80), scrutando le «mythe des origines» (p. 112) e la teologia di S. Tommaso. L'Autore rileva altresì come il Concilio di Trento si abbeverì dei canoni dei concili particolari dell'antichità allorché suggella, per la Chiesa universale, la stretta correlazione tra la morte e il peccato di Adamo.

Il lavoro di Jacques Olivier, *Sainte Jeanne d'Arc: docteur de la foi ou prophète*

du Très-Haut? (pp. 116-135), appare come un'epifania fulminea che, nel riordinare le tessere della vicenda della Pulzella di Orléans, dà conto di quanto sia significativo a livello teologico comprendere l'epopea giovannea alla luce di una separazione tra il carisma di profeta e quello di dottore della Chiesa: il messaggio ricevuto da Cristo, i miracoli e le predizioni fondate sulla rivelazione divina fanno indubbiamente di Giovanna d'Arco «un vrai prophète de la Nouvelle Alliance» (p. 133).

Continuando, colpisce il contributo di Jean de Massia, *Le sacrifice, entre nature et grâce* (pp. 137-157), le cui pagine si avvolgono, come i petali di un fiore alla corolla, attorno ad un unico centro di interessi: il sodalizio tra sacrificio, natura e grazia. Particolare attenzione viene data al lavoro di ricerca di Michel-Louis Guérard des Lauriers, il quale, sulla scia di S. Tommaso, disvela il nesso inscindibile tra sacrificio e creatura razionale. Interessante è poi l'accurata registrazione da parte dell'Autore delle pulsazioni più manifeste dello studio del des Lauriers: il passaggio dal sacrificio naturale al sacrificio di grazia in Adamo, la rotura dell'economia sacrificale cagionata dal peccato originale e la ricomposizione dell'infranto attraverso il sacrificio di Cristo, «sacrifice pour les péchés» (p. 155).

L'onda lunga delle considerazioni di Michel-Louis Guérard des Lauriers fa capolino anche nell'analisi di Charles Berger de Gallardo, *L'acte libre et le sacrifice. Réflexions libres à partir des travaux du P. Guérard des Lauriers* (pp. 159-187). Qui la rievocazione degli snodi cruciali del pensiero del teologo domenicano: l'afinità strutturale tra l'atto umano libero e il sacrificio si riflette nella somiglianza – anch'essa strutturale – tra l'atto di giustificazione e il sacrificio eucaristico.

Esplorando la tesi tomistica della *visio beata*, Matthieu Raffray, *Jésus-Christ avait-il la foi? Exposé historique et critique des théories contemporaines* (pp. 189-207), ricorda come l'assenza di fede in Cristo «jusqu'au milieu du xxe siècle [...] ne fit presque l'objet d'aucune controverse»: del resto «l'héritage patristique ne laissait aucune doute sur la perfection de la science de Jésus-Christ, et l'on tenait donc pour évident que la connaissance parfaite qu'il avait de Dieu, et de toutes choses en Dieu, l'empêchait d'exercer la foi [...]» (p. 191). Esposte queste preliminari note, l'Autore passa in rassegna in modo molto puntuale le tre figure che, nel difendere la «thèse de la foi du Christ» (p. 189), hanno varcato il cancello dell'insegnamento tradizionale: Rahner, Balthasar e Torrell.

Tocca nel profondo la narrazione di Hugues Bohineust, *Per Christum Dominum nostrum. La médiation ascendante de la prière du Christ* (pp. 209-229), ove si tenta di armonizzare il principio dell'unione a Dio per mezzo della preghiera con il concetto di *familiaritas* e mediazione ascendente di Cristo. Le pagine conclusive sono consacrate alla distinzione tra preghiera personale e preghiera pubblica (o liturgica).

Suscita stimolanti spunti di riflessione lo scritto di Michel Leclère, *La place du successeur de Pierre dans l'unité de l'Église d'après saint Augustin* (pp. 231-251), inteso a studiare il *mysterium petrae* entro l'ecclesiologia agostiniana. Sull'abbrivio della nota pericope evangelica 'Tu es Petrus' (Mt 16,18) e del pensiero di Cipriano e Ottato di Milevi, l'Autore vaglia con rigore sistematico i testi del filosofo di Ippona in cui S. Pietro viene scolpito come «le type de l'unité, la personnification, la figure de la "personne de l'Église"» (p. 237).

Con *Un enjeu de droit particulier: la subsidiarité applicable au droit de l'Église?* (pp. 252-284), Patrick du Faÿ sposta l'asse oculare del volume in recensione sul terreno del diritto canonico. Tre i movimenti, nel saggio: il primo è un'analisi chirurgica della nozione di sussidiarietà nella sua definizione etimologica, filosofica e giuridica. Al centro, i brucianti dibattiti tra i canonisti che difendono la contrarietà del principio di sussidiarietà alla struttura gerarchica della Chiesa e coloro che fermamente ne plaudono l'applicazione allo *Ius Ecclesiae*. L'ultima parte è dedicata a una selezione mirata di quei provvedimenti magisteriali atti a dimostrare come il principio *de quo* ben possa riferirsi «aux relations entre les Églises locales et le centre de l'Église» (p. 281), essendo fondamento della dottrina sociale della Chiesa.

Prosegue nel campo del diritto canonico il corposo e ricco contributo di Réginald-Marie Rivoire, *Le motu proprio Traditionis custodes à l'épreuve de la rationalité juridique* (pp. 285-353), il quale offre una «lecture canonique» (p. 288) del noto *Motu Proprio Traditionis Custodes* di Papa Francesco del 16 luglio 2021, provando a saggiarne la razionalità. Prendendo le mosse da una disamina delle disposizioni di cui è intessuto l'ordito normativo, Rivoire perlustra minutamente la natura giuridica di tale documento, nonché quella della Lettera di accompagnamento ai Vescovi del mondo e quella dei *Responsa ad dubia su alcune disposizioni della Lettera Apostolica in forma di Motu Proprio Traditionis Custodes*, pubblicati il 18 dicembre 2021 dalla Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti. Segnatamente l'Autore restringe il focus dell'attenzione sull'art. 1 di *Traditionis Custodes*, cuore pulsante dell'intervento pontificio, per raffrontarlo con il

corrispondente art. 1 dell'abrogato *Motu Proprio Summorum Pontificum* di Benedetto XVI: se Ratzinger riconosce due espressioni della stessa *lex orandi* «qui, *de fait*, existent aujourd'hui dans l'Église latine [...]» (p. 300); Francesco, secondo Rivoire, affermando che «i libri liturgici promulgati dai santi Pontefici Paolo VI e Giovanni Paolo II [...] sono l'unica espressione della *lex orandi* del Rito Romano» (*Traditionis Custodes*, art. 1) non farebbe altro che proibire «*en droit*» (p. 300) l'uso del *Missale Romanum* del 1962, con l'auspicio – «le législateur souhaite [...]» – di una sua sparizione finanche «*en fait*» (p. 301). Di conseguenza, a detta dell'Autore, il *Motu Proprio* del Pontefice argentino, diversamente da quello del suo predecessore, sarebbe un atto normativo sprovvisto di razionalità, intesa come «[...] adéquation avec la réalité qu'il prétend réguler. Cette réalité, c'est l'existence dans l'Église d'un rite romain séculaire, substantiellement différent du rite moderne issu de la réforme liturgique de Paul VI» (pp. 348-349). Da questo ganglio procedono due direttrici di indagine: l'aperta opposizione del rito di Paolo VI ad alcune prescrizioni della Costituzione *Sacrosanctum Concilium*; la mancanza di una 'ermeneutica della continuità' tra il Messale di Papa Montini e la tradizione antecedente. Proprio quest'ultimo profilo è minuziosamente indagato dall'Autore, il quale, avvalendosi della voce di insigni liturgisti, mette in dubbio la legittimità del *Novus Ordo Missae*, dichiarando che «le nouveau missel institue un rite entièrement nouveau, un ritus modernus [...] qui, loin d'être en continuité homogène avec le rite précédent – le ritus romanus –, n'a plus avec lui qu'une lointaine parenté» (p. 306). Completano la trattazione «les anomalies canoniques» (p. 334) che, agli

occhi di Rivoire, costellerebbero il *Motu Proprio* di Bergoglio, colte con grande precisione: la labile considerazione del diritto proprio degli istituti *ex Ecclesia Dei* (art. 6); la limitazione delle prerogative dei Vescovi diocesani nell'autorizzare la celebrazione secondo l'*usus antiquior* (artt. 2, 4, 5); la violazione del principio di legalità da parte dei *Responsa ad dubia*; l'assenza di *vacatio legis*. Sigillano l'ampio e profondo intervento alcune postille sull'*avenir* di *Traditionis Custodes* ove l'Autore augura che la nuova legislazione, malgrado le incoerenze e le aporie da lui individuate, possa «constituer une étape importante vers la reconnaissance canonique de deux rites latins à part entière, le rite "romain" et le rite "moderne"» (p. 349). Un contributo, quindi, di grande importanza, che colma una lacuna: infatti latitano ancora gli scritti squisitamente giuridici su questo *Motu Proprio* che però tanto clamore ha suscitato nella Chiesa.

Incedendo ancora nella nostra panoramica, con tratti di grande nitore Antoine-Marie de Araujo, *Dignitatis humanae: l'interprétation de l'abbé Lucien à l'aune des débats conciliaires* (pp. 352-382), scandaglia la Dichiarazione *Dignitatis Humanae* sotto il lume delle preziose riflessioni di Bernard Lucien. Viene qui in rilievo il lavoro meticoloso ed esigente del fondatore della scuola di Vaiges, il quale, trovando sostegno nei dibattiti sviluppati nel seno dell'assemblea conciliare, definisce la libertà religiosa a guisa di «*droit naturel à la liberté externe d'agir, en matière religieuse, selon sa conscience*» (p. 358). Se è così, l'oggetto di siffatta libertà non può che essere l'immunità dalla costrizione, dimodoché «in materia religiosa nessuno sia forzato ad agire contro la sua coscienza né sia impedito, entro debiti limiti, di agire in confor-

mità ad essa» (*Dignitatis Humanae*, n. 2 §1). L'Autore rimarca come l'interpretazione offerta da Lucien non impedisca un intervento del potere secolare teso a proteggere la «vraie religion en tant que telle» dalla commissione di peccati coscienti e volontari, *rectius* contro coscienza: i comportamenti che si situano «en dehors de l'objet de la liberté religieuse ne bénéficient pas de cette immunité» (p. 363), legittimando il ruolo dello Stato come braccio secolare della Chiesa.

Nel capitolo *Réflexions sur l'émergence. Une approche par les cosmos possibles* (pp. 383-404), Jacques Henry decide di misurarsi sia con le complesse direttrici della cosmologia di S. Tommaso, sia con un modello fisico-matematico di *kósmos* formulato dalle scienze contemporanee. Quest'ultimo, declinato in «univers naturel» (p. 394), traghetta l'Autore in quella particolarissima corrente filosofica denominata emergentismo, consentendogli di proporre un'inedita definizione di realtà emergente.

Si prosegue poi con *La métaphysique rendue à elle-même* (pp. 405-439), in cui Hervé Pasqua anatomizza la metafisica tommasiana onde metterla a confronto con l'analitica esistenziale di Heidegger. Spazio viene dato anche al difficile rapporto tra essere e molteplicità nella speculazione dell'Aquinate e nella filosofia dell'Uno.

Continuando nella lettura, spicca l'elaborato di Arnaud Renard, *La contemplation au coeur de la doctrine spirituelle du P. Garrigou-Lagrange* (pp. 441-459), concernente le osservazioni elaborate dal teologo Réginald Garrigou-Lagrange negli anni della *querelle* sulla così detta «question mystique» (p. 446). Nello svolgere una ricognizione ragionata delle due 'fazioni' (mistica ristretta e mistica estesa), l'Autore rammenta come

Garrigou-Lagrange – i cui scritti sono in parte adunati nell'opuscolo *La Contemplation*, di cui viene fornito un estratto (pp. 463-494) – faccia sintesi di entrambe, individuando nella contemplazione acquisita una tappa alla contemplazione infusa, «à laquelle elle tend par nature» (p. 452).

Risulta lucido ed incisivo il lavoro di Joseph-Marie Gilliot, *Actiones sunt suppositorum: jalons pour une histoire* (pp. 495-509), che, nell'illustrare la parabola evolutiva dell'assioma filosofico *actiones sunt suppositorum*, si intrattiene perspicacemente sul mutamento di senso subito dalla formula nel trapasso da Aristotele ai teologi medievali. L'Autore segnala che in S. Tommaso, diversamente dal filosofo greco, il principio è osservato non soltanto da un punto di vista oggettivo, ma anche soggettivo: invero «le singulier d'Aristote» (p. 508) diviene «sujet» nel *Doctor Angelicus* e nei suoi discenti (p. 507) al fine di adattare il postulato alle esigenze della cristologia e della teologia trinitaria.

Devozione, riverenza e adorazione costituiscono il trittico in cui si specchia lo scritto di Philippe-Marie Margelidon, *Dévotion, révérence et adoration chez saint Thomas d'Aquin* (pp. 510-547). Eleggendo come proprio compagno di viaggio l'Aquinate – stella fissa di questo firmamento – l'Autore porta alla luce i due pilastri su cui si poggia la «structure originaire de la religion» (p. 546): la devozione, quale atto spirituale e interno alla religione; l'adorazione, quale atto sensibile ed esterno ad essa. Margelidon non trascura di soffermarsi finanche sulla riverenza, vero *trait d'union* «entre les actes intérieurs et les actes extérieurs qui rythment la vie religieuse du chrétien» (p. 546).

Chiudono l'opera l'intervento di Luc

Artur, *L'extase, effet de l'amour. L'harmonie de la métaphysique et de la mystique, à l'école du P. Guérard* (pp. 549-569), dedicato allo studio dell'estasi nella sua «secrete alliance» (p. 549) tra metafisica e spiritualità mistica, una breve nota bibliografia di Bernard Lucien nonché un'elencazione della sua produzione scientifica.

Un ultimo tratto di inchiostro, quindi, e il mondo riprende a nutrirsi delle sue tranquillanti leggi gravitazionali, con il tempo che torna a scorrere micidiale e inesorabile. Nondimeno, a lettura ultimata di questo volume, che in fondo non può che definirsi un ricco e intenso pellegrinaggio scientifico e spirituale, percepiamo ancora, impressi icasticamente nella memoria, gli arabescati tessuti del ragionamento filosofico, teologico e giuridico di cui è avvolto. Rimangono cioè sottolineati quei punti di sapienza che sono lo sbocco unico e certo dell'intelletto illuminato dalla fede, le verità accese dallo squarcio: così, consigliamo con convinzione il libro qui recensito perché là dove la potenza della ragione incontra la *doctrina sacra* sempre instilla il sapore della bellezza.

ILARIA SAMORÈ

ilaria.samore2@unibo.it

Dottoranda di ricerca

in Diritto canonico ed ecclesiastico

Università di Bologna

Alma Mater Studiorum, Italia

NICOLÁS ÁLVAREZ DE LAS ASTURIAS,
JOAQUÍN SEDANO, *Derecho canónico en perspectiva histórica: fuentes, ciencia e instituciones*, Pamplona, EUNSA, 2022, pp. 368.

NICOLÁS Álvarez de las Asturias, ordinario presso la Facoltà di diritto canonico

co dell'Università San Dámaso, Madrid, e Joaquín Sedano, professore presso la Facoltà di diritto canonico dell'Università di Navarra e attualmente decano della stessa, hanno elaborato un manuale di storia del diritto canonico destinato primariamente ai loro studenti. V'è sempre da rallegrarsi della comparsa di un manuale voluminoso su una determinata materia, in quanto ci si aspetta un punto di riferimento nonché qualche innovazione nell'esposizione di talune questioni, sebbene nel caso di un manuale di storia questo ultimo punto sia meno atteso proprio per via del contenuto stesso della materia. Nel presente libro, però, è proprio la novità dell'approccio con cui si affronta la storia del diritto canonico a costituire il suo pregio principale.

Che non si tratti di una raccolta in più di dati storici (relativi maggiormente alle fonti normative) da imparare a memoria, anche se non aventi una relazione diretta con le questioni attuali o con gli interessi pratici dei canonisti, si evince fin dal titolo, il quale, in modo quasi provocatorio, non recita, come sarebbe da aspettarsi, "storia del diritto canonico", ma "diritto canonico", per poi aggiungere in prospettiva storica, spiegando successivamente nel sottotitolo il riferimento alle fonti, scienza e istituzioni, quasi come una concessione al modo tradizionale di studiare la storia del diritto canonico o piuttosto per chiarire quale sia il contenuto del libro. E il contenuto è, sì, la storia del diritto canonico, ma la prospettiva e l'idea di fondo dell'opera presentano una notevole novità rispetto ad altri, peraltro pregiatissimi, manuali di storia del diritto canonico.

Per valutare la rilevanza della scelta metodologica adottata dall'opera recen-

sita, occorre tenere a mente che prima della promulgazione del Codice, lo studio del diritto della Chiesa non poteva fare a meno dell'utilizzo costante delle fonti storiche, della conoscenza degli atti e delle norme emanate in tempi assai pregressi ma che conservavano l'attitudine a risolvere con giustizia i problemi giuridici che si presentavano al giurista. Il Codice invece instaura un'unica fonte legale vigente, una norma generale e astratta, con la pretesa di essere l'unica fonte di diritto per il futuro. Come, giustamente, fanno notare gli autori, la codificazione ha comportato un cambiamento epocale nella canonistica. A partire dalla promulgazione del Codice, le fonti storiche possono tutt'al più fungere da criteri ermeneutici, nella misura in cui i canoni codicili le assumono, come recitavano i nn. dal 2 al 4 del can. 6 del vecchio Codice e stabilisce il § 2 del vigente can. 6. Così facendo, si è creato uno spartiacque sempre più invalicabile tra lo studio del diritto vigente e quello della storia, in cui questo ultimo andrebbe perdendo progressivamente interesse per la scienza canonistica (di cui non sarebbe altro che una disciplina ausiliare), fino ad arrivare ad una preoccupante ignoranza della storia da parte della canonistica immediatamente posteriore alla promulgazione del Codice del 1983, epoca in cui i canonisti erano troppo impegnati nell'analisi del testo vigente e nella verifica della sua corrispondenza con il Vaticano II, seguendo, forse inconsapevolmente, una sorta di "ermeneutica della discontinuità" nell'ambito giuridico. A ciò si aggiunga il fatto che la necessità di chiarire la veracità delle fonti adoperate, avvertita fortemente da parte degli storici, soprattutto in seguito al monito di Kuttner in questo senso, ha portato molti cultori della storia a studi

analitici delle fonti di assai pregio scientifico, ma lontani dalle questioni giuridiche attuali, in modo tale che si sono creati quasi due mondi separati, quello della storia e quello del diritto vigente.

L'impoverimento del reciproco riconoscimento è evidente. Per quanto riguarda la canonistica, pare superfluo avvertire quanto sarebbe utile per essa avere a mente il famoso monito ciceroniano «nescire autem quid antequam natus sis acciderit id est semper esse puerum», allorché si desidera approfondire un problema giuridico attuale o riformare la disciplina vigente. Tuttavia non si tratta solo di conoscere i precedenti o di arricchirsi di un'esperienza, bensì della necessità di ricorrere alla storia per cogliere meglio i criteri di giustizia atti a risolvere le questioni giuridiche presenti. In questo senso, gli autori del manuale commentato, che fin dall'Introduzione affrontano la questione del luogo spettante alla storia nello studio del diritto canonico, avvertono come la conoscenza della storia sia valida soprattutto ad aiutare ("ausiliare", in modo fedele alla sua condizione di disciplina ausiliare nel *curriculum* della licenza in diritto canonico) a rifuggire dal pericolo del positivismo giuridico, il quale identifica la soluzione giusta con il "hoy legal", laddove è agevole e utile constatare come la tutela del giusto sia stata realizzata in diversi modi e come le soluzioni giuridiche vivano in permanente dicotomia tra l'immutabile e ciò che è chiamato ad evolvere (pp. 19 e 20).

A questo punto emerge il problema relativo al metodo di studio e di insegnamento della storia del diritto canonico. Gli autori rifiutano decisamente per la loro esposizione la ormai classica divisione tra storia delle fonti, della scienza e delle istituzioni, cercando di offrire

una visione unitaria della storia. Concretamente essi adottano ciò che chiamano una prospettiva "sistematico-istituzionale": «bajo este nombre queremos compendiar nuestro deseo de ofrecer la narración del desarrollo de una realidad compleja llamada Iglesia, desde sus orígenes a nuestros días. Desarrollo marcado por la evolución de las distintas instituciones que la componen, a través de evoluciones normativas o relecturas de las normas ya existentes. Pero marcado también por la solución de conflictos y la corrección de errores, a través de mecanismos propios que también se van modificando a lo largo del tiempo» (p. 33).

A mio parere, il problema della metodologia della storia del diritto canonico dipende dalla concezione che si abbia del diritto stesso. Infatti, se per diritto si intende la legge, non è da stupirsi se si concepisce la storia del diritto come la storia delle fonti, né che si privilegi l'analisi critica di esse. Viceversa, se per diritto si intende ciò che è giusto, se si concepisce la scienza giuridica al modo ulpiano come la «iusti atque iniusti scientia», la storia del diritto canonico altro non sarà che la storia dei problemi e delle soluzioni giuridiche, vale a dire una storia della vita giuridica della Chiesa. Per chi, come me, è convinto che sia questa seconda visione quella da adottare, non può non rallegrarsi per il taglio dato dagli autori del manuale recensito, dove si trova principalmente la narrazione della storia della vita giuridica della Chiesa, anziché, come è più abituale, l'evoluzione dei testi normativi, semmai condito con qualche elemento di contesto storico.

La struttura del libro segue la periodizzazione della storia proposta da Gabriel Le Bras, il quale distingueva tra "età" (segnate da cambiamenti profondi, quasi rivoluzionari), dentro le quali

c'erano epoche (marcate da cambiamenti importanti) e periodi (limitati da piccole crisi o modifiche minori), sebbene con una classificazione finale propria. Il manuale quindi, dopo un primo capitolo dedicato alla scienza della storia del diritto canonico, dedica i capitoli dal 2 all'8 al *Ius antiquum*, ovvero l'età che va dalle origini fino all'inizio del secolo XII; i capitoli dal 9 al 13 trattano del *Ius novum* (dal 1140 al 1563, cioè dal Decreto di Graziano fino alla chiusura del Concilio di Trento); lo *Ius novissimum* (dal Concilio di Trento fino a quello del Vaticano II) è trattato nei capitoli dal 14 al 16; infine, il manuale finisce con tre capitoli dedicati a ciò che gli autori considerano una nuova età, e cioè quella che incomincia dopo la chiusura del Vaticano II.

La narrazione di questi periodi, come già rilevato, non si circoscrive ad un'esposizione delle fonti normative né all'evoluzione delle istituzioni. Al contrario, spesso la sensazione che può avere il lettore è quella di star leggendo un manuale di storia della Chiesa, o meglio della dimensione giuridica del Popolo di Dio. Emergono quindi i problemi che la Chiesa ha dovuto affrontare lungo la sua storia, i quali hanno palesemente una dimensione giuridica: organizzazione pastorale in parrocchie, clero regolare e clero parrocchiale, la provvista di uffici, l'evoluzione della vita religiosa e tanti altri esempi che potrebbero citarsi. In questa linea, sono da apprezzare i riferimenti, siano pure piuttosto stringati, alle circostanze sociali ed ecclesiali che hanno segnato il fenomeno giuridico delle ultime decadi (l'antigiuridismo post-conciliare, gli scandali da parte di alcuni chierici, ecc.), sebbene, a mio parere, la fedeltà alla concezione realistica del diritto avrebbe potuto spingere ancora oltre gli autori nella ricerca della spiegazione

delle cause e delle conseguenze di alcune questioni canonistiche attuali, come, per esempio, quelle relative al diritto matrimoniale e processuale-matrimoniale.

Ad ogni modo, il manuale recensito si occupa accuratamente della storia delle fonti. Anzi, gli autori vanno talvolta al di là di ciò che ci si potrebbe aspettare da un manuale per gli studenti e fanno sfoggio della loro conoscenza circa lo stato attuale della ricerca in materia di fonti storiche, come si palesa, per esempio, a proposito delle collezioni canoniche attribuite a Ivo (pp. 148-150) oppure nell'intero capitolo 9, dedicato al Decreto di Graziano. Al pregio di essere un valido manuale per gli studenti si aggiunge, quindi, quello di essere per certi versi una sorta di trattato che può fungere da utile guida anche allo studioso del diritto canonico. Peraltro le note in calce (in quantità molto ben equilibrata) e i brevi richiami bibliografici inseriti alla fine di ogni capitolo, contenenti anche un'informazione molto utile sulle "risorse elettroniche", cioè sui sussidi reperibili su internet, arricchiscono ulteriormente un manuale che è senz'altro uno strumento prezioso nella biblioteca di un canonista.

EDUARDO BAURA

ebaura@pusc.it

Pontificia Università della Santa Croce,
Roma, Italia

FEDERICO BERTOTTO, *Analogia e diritto nella Chiesa*, Venezia, Marcianum Press, 2022 («Facoltà di Diritto Canonico San Pio X-Ius Canonicum-Monografie», 25), pp. 414.

ANALOGIA e diritto nella Chiesa è un titolo che rispecchia molto bene la spe-

cificità di questa monografia, e cioè il collegamento tra l'uso dell'analoga nell'ambito canonico e la concezione del diritto sottostante. L'autore, professore incaricato nella Facoltà di Diritto Canonico San Pio X di Venezia, propone una lettura dell'analoga giuridica alla luce di un approccio realistico al diritto, concepito come cosa giusta, ovvero oggetto della virtù della giustizia. Ciò comporta l'adozione del realismo nel guardare i casi simili tra cui si ravvisa l'analoga. In questo senso è molto significativa la citazione di un passo della *Grammatica dell'assenso* di San John Henry Newman, che Bertotto fa nella presentazione del libro: «Il processo razionale che ci è più naturale non è da proposizione a proposizione ma da cosa a cosa, dal concreto al concreto, da oggetto totale a oggetto totale». Benché la trattazione prenda soprattutto in considerazione il ricorso all'argomento analogico nel campo del diritto ecclesiale, il nocciolo dell'indagine riguarda il diritto in generale, per cui l'opera risulta molto illuminante in qualunque ambito giuridico.

Come mette in luce nella prefazione Eduardo Baura, dal quale come afferma l'autore è venuta l'intuizione iniziale di questo lavoro (cfr. p. 19), esso supera l'abituale impostazione del tema, ridotto all'esame di una delle fonti suppletive che il vigente canone 19 del Codice del 1983 contempla come mezzo per colmare eventuali lacune nella legislazione ecclesiastica e nella consuetudine. Il libro invece si apre all'analisi dell'analoga nell'intero processo della conoscenza giuridica. Nel farlo si abbandona la pretesa completezza che caratterizza storicamente l'idea della codificazione, e si tiene conto della complessità del reale, irriducibile a un sistema normativo.

La struttura dell'opera, fortemente unitaria, è assai chiara. Si può dire che ci sono tre capitoli d'indole propedeutica, il primo dedicato a introdurre nella dottrina dell'analogia dell'essere nella metafisica classica, il secondo con alcune prospettive per una storia dell'analogia giuridica, e il terzo sull'analogia nella codificazione canonica. Queste premesse filosofiche e storico-giuridiche non sono meramente erudite, ma funzionali alla comprensione della trattazione sistematica nell'ultimo capitolo, intitolato «Dalla somiglianza della realtà alla corrispondenza dello *ius*». In effetti, la presentazione della dottrina logica classica, con la nozione e i vari tipi di analogia, nonché dello sviluppo dell'argomento nella filosofia greca e cristiana, con particolare riferimento ad Aristotele, San Tommaso d'Aquino, il Gaetano e Francisco Suarez, intende mostrare che «l'analogia non è accessoria alla realtà ma le appartiene e, nello stesso tempo, è l'unica presa di misura adeguata della stessa. E così, mediante l'analogia di proporzionalità, è possibile conoscere la somiglianza tra i vari enti; attraverso l'analogia di attribuzione si potrà cercare quel *quid commune* sul quale si radica la suddetta somiglianza» (p. 76).

Per quanto riguarda la storia, la presentazione dell'analogia nel diritto romano e nello *Ius commune*, mediante una ricostruzione certamente non esauriente ma che tiene conto della complessità della materia, evidenzia l'esistenza di un approccio realistico, dapprima non oggetto di una sistematizzazione, ma dotato dell'effettiva consistenza di una tradizione, legata alla messa a fuoco prudenziale del caso singolo, che bisogna recuperare. In seguito si esamina la dottrina di Francisco Suarez, sia sulla legge il cui elemento essenziale è la volontà del legislatore,

sia sull'analogia il cui valore è portata a dipendere dalla conoscenza di quella volontà. «Per questo non sembra inappropriato affermare che con Suarez avviene un rovesciamento di prospettiva dal diritto, concepito come la cosa giusta, alla volontà del legislatore, espressa dalla norma positiva» (p. 205). L'influsso di questo approccio suareziiano sulla successiva dottrina canonistica è molto marcato e arriva ai nostri giorni.

Circa l'analogia nella codificazione del diritto canonico si offre una compiuta analisi della storia dei lavori che hanno portato all'elaborazione del canone 20 del Codice del 1917, e del canone 19 del Codice del 1983, e si presenta la dottrina canonistica dopo entrambe le codificazioni. Qui si passano in rassegna diversi aspetti, tra cui la distinzione tra l'interpretazione estensiva e il procedimento analogico, sulla base dell'esistenza rispettivamente di un'*eadem ratio* oppure di una *similis ratio*, la discussione sulla natura creativa o applicativa dell'analogia, il rapporto tra l'*aequitas* e l'analogia, ecc. Particolare rilevanza viene riconosciuta alla principale novità redazionale del canone 19 del Codice vigente, il quale anziché parlare di «norma *sumenda est*», come faceva il precedente canone 20, utilizza la frase «causa *dirimenda est*», suscettibile di una lettura non normativista. Ciò nonostante, si osserva che fino al presente la considerazione delle lacune di legge e di altri aspetti muove da una concezione del diritto come ordinamento giuridico in senso normativo e formale.

L'ultimo capitolo contiene in positivo la proposta dell'autore per affrontare i diversi aspetti che sono emersi nei precedenti capitoli. Inizia con la considerazione del principale presupposto: il diritto inteso come l'*ipsa res iusta*, e il

rapporto tra il diritto e la norma giuridica, concepita come regola razionale di ciò che è giusto e come *ordinatio* capace di costituire diritti o istituti, di determinare obiettivi e mezzi per raggiungerli in funzione del bene comune. Di conseguenza, le lacune vengono intese come lacune di legge positiva, non invece come lacune di diritto, insito nella stessa realtà dei rapporti interumani, dalla quale dipende l'obbligatorietà della soluzione analogica di una questione giuridica. Perciò, l'attività intellettuale del giurista «tende alla conoscenza della *res iusta* nell'equilibrio tra la realtà del diritto, così come si presenta nei fatti storici della vita umana, e la normatività della legge» (p. 314).

In seguito si affronta la struttura del ragionamento analogico, analizzando le sue due componenti: la *similitudo casuum* e la *paritas rationis*. A questo proposito l'autore dà prove di un grande rigore nell'analisi: così scrive che «la *similitudo casuum* è data dalla somiglianza tra le circostanze reali del caso non previsto dalla legge, dalle quali si può determinare cosa sia *ius*, e la descrizione della fattispecie astratta data dalla norma di legge che giustifica la disposizione della norma stessa» (p. 323). «Il criterio della *similitudo casuum* stabilisce quella somiglianza reale tra i casi che permette di affermare l'esistenza di una proporzione simile tra il caso nuovo e la soluzione giuridica data per quello somigliante. Questo è possibile proprio in ragione della dipendenza della regola di diritto dal diritto inteso come *iustum*» (p. 327). In dialogo con altre posizioni, influenzate soprattutto dal pensiero di Suarez, l'autore presenta altresì la *paritas rationis*, secondo cui *ubi est eadem ratio ibi est idem ius*, alla luce del realismo giuridico, per cui è indispensabile che la *ratio*

sia posta in relazione con la conoscenza della realtà ordinata dalla legge (cfr. p. 338). Si conclude che «la somiglianza normativa tra due realtà può essere correttamente stabilita sulla base della loro somiglianza pre-normativa la quale consiste nell'analogia della *res*» (p. 343). Va tenuto presente che la somiglianza non è identità (*nullum simile est idem*), e perciò le differenze reali tra i casi sono giuridicamente rilevanti.

Su queste basi diverse questioni tradizionali ricevono nuova luce: l'obbligatorietà della soluzione giuridica nel caso analogo, l'*aequitas* come fondamento dell'analogia giuridica, il ruolo della giustizia distributiva, la natura interpretativa dell'analogia giuridica, il rapporto tra analogia ed interpretazione estensiva. Infine viene trattato l'utilizzo del procedimento analogico oltre il *silentium legis*, in alcune tecniche legislative come i tipi legali, le equiparazioni formali e la *fictio iuris*, e nel valore del precedente nelle decisioni amministrative e giudiziali. Del resto, conviene tener presente che l'autore è consapevole della rilevanza della norma giuridica: «la singola concreta domanda di sapere cosa sia *iustum* in un dato caso ha bisogno della regola del giusto data dalla norma per favorire la certezza del diritto, l'ordine del bene comune e l'unità del sistema giuridico, il quale va considerato non un valore fine a sé stesso ma come una garanzia di giustizia» (p. 380).

Nella conclusione generale dell'opera si ribadisce tutto ciò, e si afferma infine che: «La realtà delle cose offre di suo un ordine che reca in sé la possibilità della giustizia. Al giurista, in virtù della *prudentia iuris*, è affidato il compito di ri-conoscere tale ordine nelle singole situazioni sottoposte al suo sapere, sì da indicare, di volta in volta, ciò che è *iu-*

stum. In quest'opera l'analogia si pone come lo strumento, in fondo, più naturale, perché in qualche modo maggiormente corrispondente a quell'ordine della realtà da riconoscere e nel quale la giustizia, soprattutto la giustizia canonica, si incardina» (p. 381).

Insomma, siamo dinanzi ad un'opera di notevole spessore, che dimostra una singolare maturità nell'autore, capace di confrontarsi con un tema non semplice, e di farlo in modo contemporaneamente solido e creativo. È un lavoro in cui si evince la fecondità dell'approccio realistico classico al diritto, suscettibile di gettar luce sull'intera realtà giuridica. Tale fecondità comporta trovare soluzioni convincenti alle questioni che non si riescono a risolvere dal punto di vista normativista. D'altra parte, penso che una monografia di questo tipo possa aiutare molto i giuristi su un versante anche pratico, nella misura in cui fa superare una concezione del mondo giuridico come mero sistema di norme positive, verso una visione che cerca di cogliere nella realtà ciò che è giusto

CARLOS JOSÉ ERRÁZURIZ

errazuriz@pusc.it

Pontificia Università della Santa Croce,
Roma, Italia

GIUSEPPE DALLA TORRE, *Scritti su Avvenire. La laicità serena di un cattolico gentile*, a cura di Geraldina Boni, Roma, Studium, 2021, pp. 568.

NELLA versatile personalità di Giuseppe Dalla Torre c'è un aspetto che forse è rimasto in ombra nei diversi omaggi dedicati sin dalla sua scomparsa alla sua straordinaria personalità scientifica e umana. Mi riferisco alla sua vocazio-

ne giornalistica, la quale fa parte del suo patrimonio genetico familiare, e segue la scia del nonno, che è stato per più di quarant'anni direttore dell'Osservatore Romano. Come si segnala nell'introduzione, si potrebbe pensare che l'attività giornalistica "a causa dell'approccio più semplice e divulgativo con cui le materie vengono affrontate, rientri in una sorta di dimessa *arte minore*". Non è stato così nel caso del Professore Dalla Torre, il quale sin dalla giovinezza si applicò a uscire dell'ambito accademico attraverso questi scritti su temi di attualità e interesse del grande pubblico. Si potrebbe addirittura affermare che egli considerò un dovere morale e deontologico tradurre le acquisizioni scientifiche conquistate con l'attività rigorosa di ricerca, in un linguaggio accessibile a molti. Il risultato è stato ottimo, con un vasto volume di interventi pieni di contenuto dottrinale scientifico, e allo stesso tempo pacati, senza tecnicismi, o retoriche altisonanti. La raccolta che presentiamo contiene il brillante pensiero di un "communicatore nato". I suoi articoli sono pieni di saggezza, e allo stesso tempo si fa capire da tutti. Secondo le parole della figlia Paola, aveva la dote della "semplicità della complessità e cioè, la capacità di rendere comprensibile, intellegibile, alla portata di tutti, ogni tipo di discorso o pensiero, per quanto complesso fosse e per quanto specialissimo sembrasse". Dalla Torre esprime in questi scritti la sua visione e analizza molte delle questioni più rilevanti del dibattito culturale, istituzionale, politico e civile della società italiana ed europea degli ultimi decenni.

Questo prezioso volume, attentamente curato da Geraldina Boni, contribuisce a dar rilievo a questa sfaccettatura di Dalla Torre, nel raccogliere oltre due-

cento dei suoi scritti giornalistici pubblicati su «Avvenire» tra gli anni 1988 e 2020, poco prima della sua scomparsa. L'opera conta inoltre sul contributo di amici, colleghi e allievi di colui che è stato un maestro indiscusso del diritto. La Prof.ssa Boni si è occupata di distribuire con saggezza i diversi temi e di fare l'introduzione generale. Danno inizio al volume tre testi con testimonianze di carattere personale di coloro che sono stati molto vicini all'omaggiato: Marco Tarquinio, Direttore dell'Avvenire, Francesco Bonini, Rettore della LUMSA, e sopra tutto, sua figlia Paola Dalla Torre. A questi si aggiungono i contributi dei cosiddetti *cooperatori*: ventitré scritti di colleghi e discepoli radunati simbolicamente, come dono riconoscente al loro comune Maestro. Essi sviluppano in modo personale molte delle tematiche studiate dal Professore Dalla Torre, la cui produzione scientifica, come sappiamo, è davvero sterminata, e contiene una sorprendente e interdisciplinare varietà di temi, indagati sempre con profondità e incisività. Oltre al prestigio personale dei singoli autori, molti di essi professori in diverse università italiane, il pregio di questa serie di contributi si radica nel fatto di offrire una guida alla lettura dei temi preferiti dal Professore, citando alcuni degli articoli giornalistici raccolti nel volume e includendo una rassegna di bibliografia di altri scritti dove Dalla Torre ha sviluppato in modo più accademico e scientifico i diversi temi.

Ci sembra interessante annoverare i vari titoli e autori dei singoli contributi, con i quali il lettore potrà comprovare la varietà e ampiezza dei contenuti: I patti Lateranensi e questioni di diritto concordatario (Erminia Camassa, Università di Trento); Relazioni Stato Chie-

sa e la laicità-Partecipazione dei cittadini e crisi della democrazia (Paolo Cavana, LUMSA); Prospettive di diritti umani nell'esperienza giuridica contemporanea (Pasquale Lillo, LUMSA); Sussidiarietà, responsabilità, solidarietà e carità. Il volontariato e l'assistenza sociale (Vincenzo Turchi, Università del Salento); L'apporto del laicato cattolico all'animazione e perfezionamento delle realtà temporali (Pietro Lo Iacono, LUMSA); Bioetica e Biodiritto (Laura Palazzani, LUMSA); Pratiche e simboli religiosi nello spazio pubblico (Lavinia Anello); Il sistema universitario e le università cattoliche (Anna Acquaviva, LUMSA); La 'questione giustizia' in Italia (Daniela Bianchini); La scuola cattolica in Italia: parità, libertà di insegnamento, finanziamento pubblico (Antonello Blasi, Pontificia Università Lateranense); Santa Sede e Stato Città del Vaticano (Matteo Carnì, LUMSA); I presunti 'privilegi' fiscali a favore della Chiesa cattolica (Maria Letizia Cavuoto); Stati e nuova sovranità (Mariassunta Cozzolino); La codificazione nel diritto della Chiesa e abusi sessuali (Claudio Gentile); Matrimonio e famiglia (Enrico Giarnieri); La libertà di magistero della Chiesa in Italia (Manuel Ganarin, Università di Bologna); I limiti alla libertà religiosa e l'esperienza della pandemia Covid-19 (Francesco Iacobellis); L'insegnamento della religione cattolica nella scuola pubblica (Bruna Marro, LUMSA); La parabola evolutiva dei rapporti tra Stato e Chiesa (Maurizio Martinelli, Pontificia Università Urbaniana); Lo *status* giuridico degli insegnanti di religione (Francesca Oliosi, Università di Trento); Vincoli di solidarietà sociale e adempimento dei doveri inderogabili (Angela Patrizia Tavani, Università Aldo Moro di Bari); La satira e la tutela della libertà religio-

sa-Intolleranza religiosa: uno sguardo oltre confini nazionali (Alberto Tomer, Università di Bologna); La libertà religiosa e il processo di integrazione europea (Nico Tonti, Università di Bologna).

Gli articoli giornalistici raccolti sono un bellissimo regalo per chi voglia ascoltare di nuovo le sagge parole del Professore. In essi rimane palese come Dalla Torre ha saputo dialogare, argomentare e criticare con serenità e con una salda base culturale e dottrinale. Attraverso la lettura di questa raccolta si può seguire l'evoluzione della società, della Chiesa e della presenza dei cattolici nella vita sociale e politica di questi anni (1988-2020). I temi affrontati sono innumerevoli: le basi costituzionali relative ai rapporti tra Chiesa – e altre confessioni – e lo Stato; l'impatto del secolarismo e del pluralismo religioso e culturale; le crescenti problematiche di bioetica e biodiritto; le interrelazioni tra l'Italia e la Santa Sede e lo Stato Città del Vaticano. Infine, l'Accordo di Villa Madama con tutte le sue implicazioni ed effetti (identità e regime della scuola paritaria confessionale, matrimonio e famiglia, enti e patrimonio della Chiesa, attività assistenziale tra diritto canonico e diritto secolare, ecc). Devo dire che mi hanno colpito particolarmente gli ultimi contributi del 2020, nei quali si fanno diversi riferimenti alla situazione sociale creatasi nel contesto della pandemia del Covid-19, malattia che ha stroncato improvvisamente il Professore a 77 anni, dopo una vita piena di fecondità. In essi richiama con chiarezza al rispetto dei diritti e libertà fondamentali, tra cui la libertà religiosa. In questo contesto particolare denuncia le intromissioni dello Stato in una materia nella quale non è competente e la mancanza di comunicazione con le autorità religiose nel momento di stabilire

limitazioni alla libertà di culto in questo periodo di confusione e di mancanza di sicurezza giuridica.

Il sottotitolo del volume ("la laicità serena di un cattolico gentile") riflette accuratamente la personalità di Dalla Torre che emerge in modo del tutto particolare in questi scritti. Un uomo convinto della propria qualità di cittadino e fedele al contempo, consapevole del suo ruolo insostituibile in vista del conseguimento del bene comune. È stato anche notevole il suo impegno cristiano in mezzo al mondo e il suo desiderio di servire Dio con il suo mestiere e con la sua altissima qualità umana. Una figura di grande rilievo dal punto di vista dell'impegno e del contributo giuridico e accademico, e insieme un esempio di profonda umanità: un autentico Maestro di scienza ma anche di vita per tutti i giuristi.

Uno dei pregi degli articoli giornalistici di Dalla Torre è la capacità di integrare la teoria con la vita, i grandi principi dottrinali con le loro conseguenze nella vita della Chiesa, della società e dei singoli cittadini. In questo senso questi scritti costituiscono una sorgente capace d'ispirare colui che cerca di riflettere sul ruolo della Chiesa e della religione in generale nella società. Anche oggi, come un tempo, leggere Dalla Torre è trovare un punto di riferimento dell'opinione pubblica in materia di cultura cattolica. Da qui il valore, in certo modo perenne, di questo volume.

Occorre perciò complimentarsi con Geraldina Boni per il magnifico lavoro svolto. Innanzitutto per l'iniziativa di raccogliere questo pregiato deposito; poi per l'intenso lavoro realizzato con pochi mezzi per il recupero, sistematizzazione e pubblicazione di questi testi, autentici gioielli di alta divulgazione

scritti da colui che è stato anche suo Maestro. Infine per la capacità di mobilitare tanti allievi e amici per fare di questo volume un vero e proprio omaggio a Giuseppe Dalla Torre. Un autentico tesoro che sarà d'interesse per un pubblico molto ampio, e non solo giuristi. Condivido appieno l'opinione della Prof.ssa Boni su questi contributi di taglio giornalistico, "perle preziose che sarebbe stato dissennato lasciare *disperse* e non assemblare in una *collana* che ne faccia risplendere compiutamente il valore". Rimane ora da portare a compimento la raccolta degli scritti precedenti al 1988. Speriamo che possa essere fatto al più presto.

MONTSERRAT GAS-AIXENDRI

mgas@uic.es

Universitat Internacional de Catalunya,
Barcelona, España

SARAH R. LAUHEAD, *Canon 149 of the Code of Canon Law. Determining the Suitability of a Candidate for an Ecclesiastical Office*, Pamplona, EUNSA, 2021, pp. 326.

IL presente lavoro ha origine nella tesi di dottorato di Sarah Rebecca Lauhead (originaria di Saint Paul, Minnesota, USA), scritta sotto la direzione di Antonio Viana e difesa presso la Facoltà di Diritto Canonico dell'Università di Navarra. Il tema centrale della ricerca è l'esplorazione canonica della "suitability" o idoneità di una persona a ricoprire un ufficio ecclesiastico. La prospettiva del lavoro, prettamente canonica, ha un accento specifico più vicino al diritto del governo che alla dogmatica delle istituzioni. Lo sguardo dell'A. sui profili di idoneità all'ufficio è onnicomprensivo, catalizzato, allo stesso tempo, da

un intento pratico e operativo. Questo si evince dalla struttura stessa della monografia, che è divisa in due parti, una più breve di taglio teorico ("The Theory behind Suitability"; pp. 23-110) e un'altra più estesa a scopo operativo ("Suitability in Practice"; pp. 111-290).

Dall'inizio della trattazione teorica dell'idoneità si percepisce la natura dinamica del lavoro, nel quale procedendo dalla definizione e differenziazione dei concetti implicati, viene formulata una visione dell'idoneità che si qualifica allo stesso tempo come un istituto, un'esigenza giuridica e un principio giuridico. Tutti e tre esprimono l'idea che la persona assegnata a un ufficio *sia* adatta a quell'ufficio. Così, l'idoneità sarebbe il legame tra i requisiti di un ufficio e le doti ("endowments") naturali, soprannaturali e sociali di un particolare candidato a quell'ufficio. Questa dotazione personale comprenderebbe i requisiti legali, lo status canonico, le competenze tecniche, le qualità individuali e la comunione ecclesiale, tutte richieste per il corretto esercizio dei compiti propri dell'ufficio (cfr. p. 41).

A partire da questa comprensione ampia e dinamica dell'idoneità, il lavoro esplora la sua ecclesialità costitutiva (sulla base dell'agire "in nomine Ecclesiae" proprio della missione affidata), il suo carattere (inseparabilmente) canonico e morale, nonché la sua dimensione sociale (sulla base della necessaria "buona reputazione" oggettiva). Tutte queste caratteristiche vanno considerate in linea con le posizioni costituzionali delle persone nella Chiesa.

In un successivo, scorrevole capitolo, vengono tracciate le principali tappe storico-giuridiche che ha attraversato la questione dell'idoneità, tra le quali spiccano la ricorrente esigenza eccle-

siale di riforma (delle persone) e il delicato equilibrio tra la missione ecclesiale e l'intervento dei patroni secolari. In questo percorso occupano un posto di rilievo anche le trasformazioni ispirate dal Concilio Vaticano II, come la separabilità di ufficio e potestà, l'abilitazione dei fedeli per le funzioni pubbliche e la sparizione definitiva del beneficio ecclesiastico. Questo itinerario approda nel canone 149 del Codice di diritto canonico del 1983.

Nella seconda parte del volume, il piglio dinamico, nello stile e nel contenuto, è ulteriormente accentuato. Prima di tutto, vengono rivisti gli elementi fondamentali dell'idoneità al sacramento dell'Ordine e alla vita consacrata. In seguito, l'idoneità all'ufficio viene esplorata attraverso l'intera gamma di uffici ecclesiali così come sono presentati nel Codice di diritto canonico: dall'ufficio primaziale al vicario foraneo, passando per le autorità delle istituzioni educative. In tutta questa esplorazione, prevale un preciso interesse a garantire il "nesso" realistico tra i compiti dell'ufficio e i profili umani, soprannaturali e sociali del candidato, a cui si è fatto riferimento nella parte teorica del lavoro.

Il quarto e ultimo capitolo completa l'approccio alla realtà giuridica operativa concentrandosi sulle specificità dell'idoneità all'ufficio nel diritto della Chiesa negli Stati Uniti e nel diritto particolare dell'Arcidiocesi di Saint Paul e Minneapolis. Il lavoro di delineare l'idoneità all'ufficio viene quindi svolto principalmente nell'ambito dei documenti della Conferenza Episcopale degli Stati Uniti – soprattutto sulla base della dichiarazione *Co-workers in the Vineyard of the Lord. A Resource for Guiding the Development of Lay Ecclesial Ministry* (USCCB 2005) – e le *policies* diocesane. Queste

fonti legali e paranormative modellano principalmente, da un lato, l'idoneità dei soggetti ad interagire con i minori e, dall'altro, lo status giuridico-lavorativo delle persone nelle entità ecclesiali. Viene data particolare attenzione ai profili giuridici dei diversi *boards* (che in molti casi hanno una componente laicale decisiva) che svolgono importanti funzioni di verifica dell'idoneità, non solo in vista di una nomina, bensì qualora, a seguito di un problema, l'idoneità è messa in discussione.

L'opera si chiude con una ventina di *Conclusions* un po' eterogenee; alcune delle quali sono decisamente propositive, come quella che auspica una maggiore professionalizzazione degli uffici o quella che si riferisce al giudice laico (pp. 311-312).

L'ampiezza e la generosità dell'oggetto di studio, che finisce per perseguire l'idea di idoneità ovunque essa porti, comporta necessariamente un certo limite analitico. L'A. non si ferma ai minimi formali stabiliti dalla legge, il che potrebbe compromettere l'alta missione dei titolari degli uffici nel momento operativo; la ragione è che, per certi versi, la prospettiva dell'idoneità (come presupposto e ancor più come condizione permanente) finisce per assorbire una buona parte della missione del governo ecclesiale. In ogni caso, è un merito dell'opera stabilire un legame decisivo tra le condizioni personali di coloro che esercitano funzioni pubbliche e la protezione effettiva dei beni in cui si fonda e verifica la missione ecclesiale. Questo è l'unico modo per superare una visione funzionale e minimalista che non potrà mai essere all'altezza dei compiti affidati agli uffici che, dopo tutto, riconducono a Gesù Cristo e allo Spirito Santo nel condurre la Chiesa al Padre.

Un'opera come questa, entusiasticamente svolta da una A. alle prime armi, ben incardinata in una matura linea di ricerca del professor Viana, provoca in ogni lettore attento alle questioni ecclesiastiche una riflessione sulla grave questione del governo delle persone. Governo che, come ogni azione storicamente situata, deve confrontarsi con dei limiti che finiscono per interessare tutti gli ordini della vita della Chiesa: sia dei limiti che derivano, in molti luoghi, dalla carenza di personale, sia di quelli che si manifestano nella necessità di una migliore selezione e formazione delle persone al servizio dei fedeli.

FERNANDO PUIG

fpuig@pusc.it

Pontificia Università della Santa Croce,
Roma, Italia

SANTIAGO LEYRA-CURIÁ, *Participación política y derecho a lo objeción de conciencia al aborto*, prologo di Rafael Navarro-Valls, Cizur Menor, Navarra, Aranzadi, 2021, p. 358.

IN questo testo, il professor Leyra-Curiá condensa i frutti della propria ricerca pluriennale sulla partecipazione politica, su i movimenti sociali di difesa dei diritti umani a essa connessi, e sull'obiezione di coscienza e più specificamente su quella all'aborto, unendole per metterle in rilievo la continuità: l'obiezione risulta mezzo di difesa dei diritti. Inquadrandolo l'obiezione all'aborto, una questione molto viva nel dibattito specializzato, come forma di partecipazione civile e parte di tali movimenti, la considera sotto una prospettiva innovativa e molto puntuale, focalizzando un aspetto che permette di comprendere meglio le sue caratteristiche

essenziali e cosa sia in gioco quando il suo esercizio è messo in discussione. La trattazione della partecipazione politica e della lotta per i diritti umani, tuttavia, è ampia e approfondita, tanto da avere la dignità di altro tema principale. Pur di taglio giuridico – si sofferma sull'obiezione di coscienza in generale e all'aborto nella legislazione europea, statunitense e ispanoamericana, analizzando quest'ultima interdisciplinariamente principalmente nel diritto comparato e in quello spagnolo – lo studio ha carattere interdisciplinare, affiancando al diritto strettamente inteso i temi storici e filosofico-normativi (affrontati in modo giocoforza breve ma che tocca i punti essenziali) necessari a fondare tale obiezione in modo più completo.

Come nota nel prologo il professor Navarro-Valls, che ha orientato l'autore verso questi studi, l'applicazione dell'obiezione di coscienza si è molto estesa dalla sua prima comparsa nel diritto, quella all'aborto è divenuta paradigmatica e il conflitto tra legge e coscienza con i relativi problemi è diventato sempre più frequente, tanto da aver suscitato un «big bang giuridico». Come mette in chiaro Leyra-Curiá, che ha concluso il volume nel settembre 2021, quando era ancora attesa la recentissima sentenza *Dobbs vs. Jackson* della *Supreme Court of the United States* e nell'Unione Europea era stato appena approvato il *rapporto Matić*, le diverse legislazioni mostrano che il tema è intricato e ancora in evoluzione, segnato anche da tendenze contraddittorie: non pochi giuristi intendono limitare l'ambito o la possibilità di esercizio di tale obiezione o negarla del tutto e vari paesi pretendono di indicare un diritto alla salute sessuale e riproduttiva che comprenda l'aborto.

Appoggiandosi a un ampio ventaglio

di autori ispanofoni e non, soprattutto contemporanei ma anche antichi e moderni (tra i quali si trovano anche i papi della dottrina sociale della Chiesa), Leyra-Curiá intende dunque mostrare il legame profondo tra due temi di scottante attualità. Si tratta di evidenziare il carattere positivo per la democrazia della partecipazione politica, in opposizione alle tesi dell'elitismo democratico, e di fondare giuridicamente e razionalmente l'obiezione di coscienza all'aborto, ritenuta un diritto umano fondamentale, giungendo a farla riconoscere come forma di partecipazione che è mezzo per difendere il diritto umano alla vita – dunque, di beneficio non solo per l'obiettore (e per l'insieme degli obiettori) ma per lo Stato stesso. Il pericolo per la democrazia della sua cancellazione è strettamente intrecciato con un altro: il totalitarismo morbido (già colto da Alexis de Tocqueville, qui un riferimento importante), ossia un apparato governativo dall'immenso potere tutelare sul cittadino che, pur conservando forme democratiche e elezioni periodiche, giunga a negare dei diritti umani fondamentali.

Il libro, redatto in spagnolo, si compone di tre parti, ciascuna delle quali fonda la successiva, dedicate rispettivamente alla partecipazione politica della società civile (con speciale attenzione ai movimenti di difesa dei diritti umani), all'obiezione di coscienza in generale come mezzo per difendere i diritti umani (con i suoi precedenti storici e la sua giustificazione giuridica) e all'obiezione di coscienza all'aborto (nel diritto spagnolo e nel diritto comparato): I. *La participación política de la sociedad civil. Los movimientos sociales de defensa de los derechos humanos* (1. *La participación política*; 2. *Sobre la sociedad civil*; 3. *El principio de subsidiariedad*; 4. *Movimientos sociales de*

defensa de los derechos humanos); II. *El derecho a la objeción de conciencia como medio de defensa de los derechos humanos* (1. *Una aproximación al concepto de objeción de conciencia*; 2. *Naturaleza jurídica de la objeción de conciencia*); III. *Las objeciones de conciencia al aborto como medio de defensa del derecho a la vida en los países democráticos* (1. *Concepto de objeción de conciencia al aborto*; 2. *La objeción de conciencia al aborto en el derecho comparado*; 3. *El derecho a la objeción de conciencia al aborto en el derecho español*; 4. *Tres objeciones de conciencia al aborto significativas*; 5. *Algunas consideraciones sobre los datos de objeción de conciencia al aborto*). Il prologo, in cui Navarro-Valls coglie l'occasione per ribadire alcuni punti fondamentali, evidenzia l'attualità e i pregi del testo e ne indica le due principali prospettive.

L'autore, convinto sostenitore della bontà della partecipazione politica per la democrazia (ma non in modo ingenuo) – anche come difesa da dispotismo e espansioni eccessive di Stato, mercato o mezzi di comunicazione – difende una visione dello Stato democratica e liberale ma non in senso radicale: favorevole agli organi che nascono dalla società civile e alla collaborazione tra questa e lo Stato in una struttura aperta, nega l'esistenza di ordinamenti giuridici neutrali ma è favorevole a un *pluralismo ragionevole* – che pone dei limiti al pluralismo come uno dei valori superiori dell'ordinamento giuridico – sul modello di John Rawls; ulteriore appoggio teorico sono alcuni studi sul principio di sussidiarietà. Le forme di vita culturale incompatibili con i valori civici relazionabili ai diritti umani sono incompatibili con la democrazia.

Nella prima parte, Leyra-Curiá ribadisce in modo maturo che la qualità di una democrazia è misurabile in base al grado di partecipazione dei cittadini.

Per analizzare la partecipazione politica – da intendersi come qualsiasi apporto alla società, tramite azioni, proposte o denunce conformi alle procedure democratiche – affronta anche le questioni più attuali ad essa legate, come l'internazionalizzazione della politica, il multiculturalismo e i limiti della politica stessa. Il primo capitolo considera i fattori individuali e istituzionali che la influenzano, soffermandosi sulle cause dell'astensionismo, e riassume la prospettiva delle principali correnti di pensiero (l'elitismo democratico e la scuola della democrazia partecipativa). I due successivi sono dedicati rispettivamente alla società civile – per un ordine sociale libero e pluralista, ma non ostile allo Stato, che si richiama ad es. a Locke – e al principio di sussidiarietà – compreso come è stato concepito e applicato negli USA e in Europa – come mezzo per accrescere la partecipazione in una democrazia. L'ultimo è una breve storia dei principali movimenti sociali di difesa dei diritti umani e dei loro protagonisti: i risultati ottenuti sono la conferma storica del potere di gruppi minoritari di cittadini riflessivi.

L'obiezione di coscienza – intesa come l'inadempimento di un ordine o di un dovere legale o normativo da parte di chi lo considera contrario agli ordini della propria coscienza e ne affronta le conseguenze negative (il termine *ley* è adottato in senso generico di legge materiale e non sempre in quello di legge formale) e comparsa per la prima volta nel diritto come obiezione al servizio militare obbligatorio – affrontata nella seconda parte è considerata una conseguenza evidente di tali movimenti a livello giuridico: il passaggio è mediato, all'inizio del primo capitolo, dalla presentazione di casi storici significativi di disobbedienza al diritto (Tommaso

Moro, Henry David Thoreau, Sophie Scholl). Basandosi su Passerin d'Entrèves, l'autore sottolinea che l'obiezione di coscienza propriamente detta è *contra legem*. Anche se le differenze possono essere labili, la distingue dal diritto di resistenza (in quanto passiva) e dalla disobbedienza civile (in quanto individuale e personale, anche se ripetuta da molti); ma, se diventa generalizzata, essa diventa un appello alla società e porta a modificare la legge contestata, trasformandosi in disobbedienza civile. Non basta un qualsiasi problema di coscienza perché tale obiezione, per quanto derivante dalla libertà di pensiero, da quella di coscienza e da quella religiosa, sia legalmente ammissibile; per confermare ciò, sono presentati prima la nozione di coscienza e poi il concetto e il fondamento dell'obiezione di coscienza. Il secondo capitolo, dedicato alla natura giuridica dell'obiezione di coscienza, ribadisce che, poiché la libertà va intesa come regola e non come eccezione in una democrazia liberale, anche l'obiezione è parte dell'ordinamento giuridico come diritto fondamentale, pur non esistendo un diritto generale all'obiezione di coscienza. Come tale, essa ha dei limiti formali e materiali stabiliti dal legislatore e dai giudici: l'obiettore godrà di una presunzione a suo favore *prima facie*, ma può essere necessaria la risoluzione di conflitti – esaminata in alcuni sistemi del diritto internazionale e comparato come quello statunitense. È ricostruita anche la varietà di tendenze sull'obiezione di coscienza nel diritto internazionale e in quello comparato (nella tradizione continentale europea, al contrario che in quella angloamericana, i giudici tendono a non ammettere le obiezioni senza *interpositio legislatoris*). Per Leyra-Curiá, la libertà di coscienza

viene riconosciuta diritto umano anche come barriera di contenimento di fronte a decisioni della maggioranza contrarie ai diritti umani stessi e l'obiezione di coscienza è lo strumento giuridico tramite cui la coscienza, una delle forze sociali di maggior potenza, fa pressione sulle istituzioni sociali.

La terza parte, dedicata al caso specifico dell'obiezione di coscienza all'aborto, ricostruisce principalmente l'evoluzione della giurisprudenza a riguardo nel diritto spagnolo (secondo capitolo) e nel diritto comparato (terzo capitolo), presentando le sentenze più significative, e identifica la diffusione generale di tale obiezione come parte del movimento *pro vita*, uno dei più importanti movimenti sociali odierni di difesa dei diritti umani. È corredato, infatti, da tre casi significativi di obiettori (Baldovino re del Belgio, Lech Wałęsa e Tabaré Vázquez), nel quarto capitolo, e da un'analisi del gran numero di obiettori all'aborto tra il personale sanitario spagnolo, nel quinto. Per Leyra-Curiá, anche se non è ammissibile l'obiezione di istituzioni pubbliche, una maggioranza di medici obiettori ha il diritto di obiettare: non hanno il dovere di garantire ciò che ripugna alla loro coscienza; anche se fossero approvate leggi che lo negano, tale obiezione è un diritto fondamentale che non richiede riconoscimento legale per essere esercitato in una democrazia rispettosa dei diritti umani. Inoltre, sottolinea che i paesi che garantiscono maggiormente l'obiezione del personale sanitario non hanno necessariamente maggiore mortalità materna (perché altrimenti potrebbe sorgere il dubbio della protezione del diritto alla vita della donna che abortisce) ma nemmeno meno aborti e che quindi essa non produce ipotetici effetti collaterali su pretesi

diritti della donna. In ogni caso, se l'obiezione divenisse numericamente tale da impedire l'aborto, significherebbe semplicemente che la legge va cambiata. Infine – ecco la tesi fondamentale e originale dell'autore – tale maggioranza esercita una funzione profetica dal punto di vista sociologico e di garanzia di diritti fondamentali: l'obiezione di coscienza è l'ultima risorsa del singolo cittadino obiettore per denunciare quella che a suo giudizio è una legge iniqua, uno strumento per rendere cosciente il legislatore di aver travalicato le proprie funzioni, contravvenendo a un diritto umano o fondamentale, e della necessità di cambiare la legge.

Come sottolinea Navarro Valls, sembra che nella postmodernità sia la cattiva coscienza del potere a far ammettere clausole di deroga alla legge, riconoscendone implicitamente l'iniquità. L'acutezza di Leyra-Curiá sta nel cogliere questo aspetto per indicare l'obiezione di coscienza all'aborto come una sorta di meccanismo spontaneo di controllo per difendere il diritto alla vita nei paesi democratici. Invece che nemici del sistema, gli obiettori vanno considerati sentinelle del rispetto dei diritti umani (soprattutto se numericamente consistenti). L'autore si mostra prudente ma ottimista sul futuro: la generalizzazione dell'obiezione di coscienza all'aborto ha portato al suo riconoscimento legale e alla crescita dei cittadini *pro vita*; dato che storicamente minoranze convinte e coraggiose hanno ottenuto vittorie sulla maggioranza in materia di diritti umani, anche in Spagna nei prossimi decenni vinceranno gli obiettori.

MIRIAM SAVARESE
msavarese@live.com
Dottoressa in filosofia

INÉS LLORENS, *La “diakonia” de la forma del matrimonio. La forma canónica al servicio de la realidad matrimonial*, Pamplona, EUNSA, 2020, pp. 470.

COM'È ben noto, nel 2009, il motu proprio *Omnium in mentem* modificò il Codice di Diritto Canonico e ripristinò l'obbligo della forma canonica *ad validitatem* per i cattolici che si erano separati dalla Chiesa mediante un atto formale. In quel momento, la dottrina canonica cominciò a considerare ancora una volta come fosse possibile conciliare lo *ius connubii*, cioè il diritto naturale al matrimonio, con l'obbligo di una forma di celebrazione del matrimonio per la validità stessa dell'unione. Si manifestò ancora una volta la tensione tra lo *ius connubii* e l'esigenza della forma *ad validitatem*.

Questa è la problematica fondamentale che la dott.ssa. Inés Lloréns solleva nella monografia che presentiamo ora e lo fa da una visione realistica del diritto e del vincolo coniugale. Il punto di partenza di tutto il volume è infatti una profonda comprensione dello *ius connubii*, insito nella natura delle persone e del matrimonio, inteso come l'unione delle persone nell'unità della loro natura sessuata, come il rapporto di giustizia che nasce tra i coniugi.

La monografia è divisa in due parti: una storica, dove si spiega il percorso della forma del matrimonio dalla cultura matrimoniale preesistente al cristianesimo fino ai giorni nostri; una seconda parte, più sistematica e propositiva, in cui si studiano le funzioni della forma canonica a favore del vincolo, e si fa una proposta – sia teorica che pratica – affinché questa forma possa servire più chia-

ramente alla realtà del matrimonio e al diritto naturale di ogni persona in vista del matrimonio.

La prima parte è infatti di natura storica. Nell'itinerario che si presenta, si evidenzia come le diverse forme che da sempre hanno circondato la celebrazione di un nuovo matrimonio, hanno dimostrato che tale unione è un evento di grande rilevanza sociale, che coinvolge non solo i coniugi ma l'intera comunità che li circonda. A causa di questo eminente carattere sociale, c'è sempre stata la necessità – che l'autrice descrive come quasi “spontanea” – che ogni celebrazione del matrimonio avesse manifestazioni esterne, riconosciute da tutti come costituenti del legame coniugale. Per questo motivo, ogni civiltà ha sviluppato i propri modi di fare di ogni matrimonio un atto sociale e ha sempre dato al legame coniugale una certa formalità.

Nel percorso storico che viene fatto in questa monografia, si evidenzia anche come la Rivelazione cristiana non abbia portato con sé un nuovo modello di matrimonio, ma abbia piuttosto chiarito e rafforzato la realtà già esistente. Per questo motivo, la forma di celebrazione dei cristiani non si è differenziata, all'inizio, da quella dei loro concittadini non battezzati. Infatti, le forme di rilascio e di ricezione del consenso matrimoniale sono rimaste le stesse per i battezzati, anche se hanno acquisito un nuovo significato, quello sacramentale.

Di seguito si spiega come, durante tutto questo tempo, ci siano stati alcuni abusi intorno alla celebrazione del matrimonio, causati in particolare da un'eccessiva privatizzazione della forma. Nel XVI secolo l'autorità ecclesiastica cercò varie soluzioni: esenzioni, mandati, sanzioni, l'istituto del matrimonio presun-

to, ecc. Inoltre, per questo motivo, è noto come nel Concilio di Trento, con il decreto *Tametsi*, è stata richiesta la forma canonica per la validità stessa del matrimonio e l'eccessiva privatizzazione della celebrazione del matrimonio è stata effettivamente risolta.

L'autrice continua sottolineando come questa richiesta di una forma di celebrazione *ad validitatem* abbia dato origine ad una serie di vantaggi: la Chiesa si è resa conto in modo più evidente che il matrimonio non è una questione meramente privata; la nozione di consenso continuò ad essere sottolineata come causa efficiente del matrimonio e si stabilì un mezzo sicuro con cui identificare la volontà matrimoniale; con la forma canonica *ad validitatem* è stato ottenuto un altro strumento di protezione della Chiesa e dell'istituzione del matrimonio davanti ai tentativi di desacralizzazione e secolarizzazione da parte delle autorità temporali e della dottrina protestante.

Allo stesso tempo, il libro chiarisce gli svantaggi che derivano dalla necessità di una forma canonica per la validità del vincolo. Il principale problema che è sorto è stata l'esclusione di qualsiasi altro mezzo di pubblicità del consenso, anche se veramente matrimoniale. Per questo motivo, nel corso dei secoli successivi, il legislatore ecclesiastico fu obbligato a prevedere vari meccanismi di flessibilità che consentissero di favorire lo *ius connubii*, di riconoscere la volontà matrimoniale con mezzi diversi dalla forma canonica richiesta a Trento.

Le modifiche legislative che si sono succedute si sono sviluppate su questa linea, a volte oscillando verso un maggiore rigore, ma ottenendo, d'altra parte, una maggiore sicurezza sullo stato civile delle persone (è quanto è avvenuto

con il decreto *Ne temere* del 1907 e il *Crebrae Allate* del 1948); altre volte andando verso una maggiore facilità nell'esercizio dello *ius connubii* a scapito di una maggiore incertezza sullo stato civile.

Il seguente momento storico che si evidenzia nella monografia è il xx secolo, con i suoi due dibattiti sulla funzione della forma ordinaria del matrimonio. Il primo ebbe luogo durante il Concilio Vaticano II e il secondo durante il Sinodo del 1967. In entrambe le occasioni è stata ripensata la necessità di continuare a sostenere la forma canonica *ad validitatem*, e in entrambi i casi si è giunta alla conclusione che tale requisito debba essere mantenuto. Tuttavia, e nonostante non abbia rinunciato a questo strumento, la Chiesa ha fatto ancora una volta un grande sforzo per trovare meccanismi che permettessero di essere più rispettosi dello *ius connubii* dei fedeli. Da questi sforzi sono emersi gli istituti della delegazione, la sostituzione delle facoltà, la forma straordinaria, la dispensa e le esenzioni.

L'ultima grande normativa che riguarda il requisito della forma canonica è più recente: si tratta del motu proprio *Omnium in mentem*, che abolisce l'eccezione alla forma ordinaria per i cattolici che hanno lasciato la Chiesa con un atto formale. Su questo punto, l'autrice si mostra un po' perplessa, poiché una delle ragioni che hanno portato a questa riforma è stata, secondo il legislatore, quella di "facilitare" la reincorporazione nella Chiesa di coloro che avevano visto fallire il loro primo matrimonio, in modo che – sulla base di un difetto formale – potessero vedere il loro matrimonio dichiarato nullo, permettendo loro di contrarre un nuovo matrimonio, questa volta canonico. Lloréns chiarisce come usare la forma canonica – la cui ragion

d'essere è servire alla realtà matrimoniale – proprio per rendere nulla quella realtà e per facilitare una seconda unione, è piuttosto attaccare la ragion d'essere del principio formale.

L'autrice conclude questa parte storica affermando che, dallo studio della forma canonica nel tempo, si evince che esiste un chiaro movimento pendolare che favorisce o limita lo *ius connubii* dei fedeli in parallelo con una minore o maggiore ricerca di certezza giuridica. Sostiene inoltre che tutti i cambiamenti legislativi siano dovuti, non alla convinzione che non sia necessario favorire lo *ius connubii* come principio ispiratore che è di tutto il sistema matrimoniale canonico, ma alla mancata individuazione di una formula che lo renda possibile senza minare allo stesso tempo la certezza giuridica. Inoltre, si sottolinea una certa tendenza formalistica dalla quale il diritto matrimoniale canonico non è riuscito a liberarsi nel corso della storia; e una concezione antropologica un po' pessimistica della capacità umana di dono totale all'altro.

Nella seconda parte del libro l'autrice compie uno studio sistematico della funzione della forma canonica e fa alcune proposte di soluzione dei problemi che essa pone.

Il punto di partenza per questa parte è, ancora una volta, una concezione realistica del diritto e del matrimonio. Da questo punto di vista, la dott.ssa Lloréns afferma che dalla stessa realtà coniugale nasce la necessità di combinare quattro fattori: libertà, natura, forma e sacralità. Per arrivare al matrimonio è necessaria la *libertà delle parti* contraenti. Esse scelgono una persona per unire ciò che è dato loro per *natura*, il loro essere-maschio e il loro essere-donna, nel vincolo coniugale che nasce dall'unione nella

natura di entrambi. Allo stesso tempo, il consenso matrimoniale con cui nasce tale unione, l'esercizio della libertà coniugale, richiede *mezzi formali* per la sua costituzione e il suo riconoscimento sociale, poiché ogni legame coniugale contiene una realtà sociale intrinseca al matrimonio stesso: è qualcosa di naturale per ogni unione sponsale. Inoltre, ogni matrimonio ha anche una *dimensione sacramentale* intrinseca. In primo luogo come segno primordiale e, se le persone sono battezzate, anche nell'ordine della Redenzione.

È quindi necessario che la forma giuridica attraverso la quale nasce un matrimonio contempli queste quattro dimensioni del vincolo coniugale. La forma è al servizio della realtà del matrimonio, svolgendosi in una serie di funzioni giuridiche e metagiuridiche, alle quali non si può rinunciare senza infliggere un male all'identità stessa del matrimonio.

Riferendoci più specificamente alla forma canonica, la presente monografia sottolinea come questa forma rispetti la realtà del matrimonio in tutte le sue dimensioni se permette l'identificazione e il riconoscimento della volontà realmente coniugata dove esiste; se rispetta e collabora alla comprensione dell'unico matrimonio, della sua natura e dignità, sia nella sua dimensione naturale che sacramentale; se cerca di mantenere sempre la sua natura dichiarativa rispetto alla volontà costitutiva degli sposi, unici sovrani della realtà del matrimonio e della famiglia.

Queste sono le finalità che si perseguono con l'esigenza della forma canonica per dare vita a un matrimonio tra cattolici. La necessità di una forma canonica è quindi abbastanza ragionevole. Tuttavia, la domanda che si può fare in seguito è: questi obiettivi si possono tro-

vare solo con l'esigenza della forma *ad valorem*?

È a questo punto che comincia ad essere approfondita la domanda che ci siamo posti all'inizio: come è possibile conciliare lo *ius connubii*, che è soprattutto un diritto naturale al matrimonio, con l'obbligo di una forma di celebrazione del matrimonio per la validità stessa dell'unione?

L'autrice è del parere che in realtà l'esigenza della forma canonica *ad validitatem* abbia dato luogo piuttosto a distorsioni nei principi su cui si fonda il vincolo coniugale, a volte perché ha contribuito a una sorta di miraggio burocratico (la forma di accoglienza come "creatrice" della realtà del matrimonio); altre volte perché ha diffuso la convinzione che la sacramentalità del matrimonio dipende dall'intervento di un sacro ministro, ecc.; e soprattutto perché, concentrandosi sul momento *in fieri*, si perde di vista l'essenza stessa del matrimonio e quindi se ne facilita la denaturalizzazione.

È vero che il principio formale è necessario al matrimonio, ma la tesi della presente monografia è che è possibile legiferare una forma di ricezione del consenso matrimoniale che sia più conforme alle funzioni che tutte le forme giuridiche di celebrazione del matrimonio dovrebbero svolgere e che serva meglio lo *ius connubii* che appartiene naturalmente ad ogni persona.

Questo ci porta a quello che costituisce il nocciolo propositivo del libro, che si contiene sostanzialmente nell'ultimo capitolo, intitolato significativamente: "*Una proposta di riflessione*".

La proposta fondamentale che viene fatta è quella di richiedere la forma canonica solo per la legittimità del matrimonio tra cattolici, e non *ad validitatem*.

Per la validità del matrimonio verrebbe invece mantenuto il requisito che il matrimonio venga celebrato in qualche forma pubblica, poiché tale requisito corrisponde alla stessa essenziale socialità di ogni matrimonio.

In particolare, si propone di richiedere la forma canonica *ad licitatem* e si ricorda che, trattandosi di un obbligo grave, chi non rispetta tale requisito – trovandosi quindi in una situazione oggettivamente illecita – non potrebbe accedere ai sacramenti fino alla regolarizzazione della propria situazione. Se un cattolico si trovasse in questa posizione e desiderasse tornare alla pratica dei sacramenti, dovrebbe rivolgersi al parroco o all'Ordinario del luogo che effettuerebbe la formalizzazione amministrativa ecclesiastica che normalmente viene fatta prima del matrimonio canonico e coglierebbe l'occasione per verificare che il matrimonio già celebrato in forma non canonica soddisfacesse le condizioni necessarie per la sua validità. Se il giudizio fosse positivo, il matrimonio verrebbe iscritto nel registro dei matrimoni e dei battesimi, iscrizione che costituirebbe la prova che è stata effettuata la necessaria verifica. Solo dopo questa regolarizzazione i fedeli potrebbero tornare ai sacramenti.

L'autrice è consapevole che questo ripensamento della forza *ad valorem* della forma canonica non può essere fatto con leggerezza. Per questo motivo, la monografia presenta – in modo esaustivo possiamo dire – le varie sfide teoriche e pratiche che si presenterebbero se questa proposta venisse realizzata. Con una notevole conoscenza della dottrina canonica in materia, la dott.ssa Lloréns solleva con sincerità le possibili obiezioni alla sua proposta e cerca di risolverle.

Tra le difficoltà teoriche che si pre-

sentano, vorremmo richiamare l'attenzione su due che ci sembrano particolarmente attuali. La prima è il fatto che, in un mondo così scristianizzato come quello attuale, è difficile sostenere che un cattolico che celebra il suo matrimonio in modo non canonico intenda fare quello che la Chiesa intende fare quando celebra un vincolo coniugale. Si tratta di una difficoltà teorica e reale, ma non definitiva se si vede il matrimonio da una prospettiva realistica. Da questo punto di vista, sembra chiaro – e questo è sottolineato nel presente studio – che è sufficiente che i coniugi abbiano l'intenzione di volere la realtà naturale del matrimonio perché la realtà sacramentale del matrimonio non è altro che quella naturale elevata all'ordine soprannaturale. E questa intenzione è radicata nella stessa natura umana, nel normale corso dell'amore coniugale. È vero che la cultura ha una grande influenza e che le leggi civili possono giocare un ruolo decisivo nella mentalità dei cittadini su cosa sia un matrimonio, ma ogni legame coniugale, ogni persona, è un caso unico, per cui non è giustificato formulare una presunzione generalizzata di mancanza d'intenzione matrimoniale.

La seconda difficoltà teorica che spicca è stata molto presente negli ultimi anni nell'ambito della scienza canonica: si tratta del rapporto tra fede e sacramento, tra il matrimonio celebrato in modo non canonico e la fede di chi lo contrae. È dottrina comune alla tradizione canonica che il matrimonio tra due battezzati non può che essere un sacramento e i sacramenti presuppongono una fede per la loro celebrazione. In questo modo, sembra ragionevole pensare che esista davvero un conflitto tra fede e sacramento nel caso di matrimoni non celebrati in forma canonica,

in cui si potrebbe presupporre una mancanza di fede nelle parti contraenti. Questo problema viene sollevato nella monografia ancora una volta in una prospettiva realistica: poiché il matrimonio sacramentale è la stessa realtà naturale elevata all'ordine della grazia, per sposarsi i fedeli cristiani non è necessario che abbiano un certo grado di fede, ma è sufficiente la sola intenzione di contrarre un vero matrimonio, volendo la realtà naturale del vincolo coniugale. È vero che a volte la mancanza di fede può portare a una falsa conoscenza del matrimonio, che può avere conseguenze sulla maturazione della volontà nuziale, ma il requisito della forma canonica *ad liceitatem* non dovrebbe porre un problema per la validità del matrimonio non sacramentale, poiché al momento della regolarizzazione del matrimonio, ciò che dovrebbe essere valutato è quale fosse l'intenzione dei coniugi di sposarsi, e se fosse o meno conforme alla "*realtà matrimoniale naturale*", non il grado di fede che avevano.

Nella presente monografia, oltre a presentare alcuni problemi teorici, si sollevano anche alcune questioni pratiche che, secondo l'autrice, deriverebbero dall'esigenza della forma canonica solo per la legittimità del vincolo. La monografia cerca di anticipare le domande che potrebbero sorgere e propone diverse soluzioni. Tra le questioni pratiche sollevate, vorremmo prestare attenzione a due che ci sembrano particolarmente rilevanti.

La prima difficoltà riguarda il rapporto tra il *favor matrimonii* e il requisito della forma canonica solo per la legittimità. Se la forma canonica fosse richiesta solo *ad liceitatem*, i matrimoni celebrati in forma pubblica diversa da quella canonica sarebbero validi e godrebbe-

ro quindi anche del favore del Diritto. Forse per alcuni sarebbe una misura non molto "pastorale", perché significherebbe rafforzare il carattere indissolubile dell'unione matrimoniale. Cosa accadrebbe poi a quei matrimoni che, essendo contratti in forma non canonica, dopo il fallimento di questa prima unione, si vorrebbero sposare in forma canonica con una terza persona? Nella monografia, la risposta a questa obiezione viene data sottolineando la funzione diaconale del principio formale, che non è altro che servire la verità del matrimonio. Nel caso che si solleva, essere impediti a contrarre un nuovo matrimonio sarebbe appunto rispettare la libertà dei coniugi che, avendo reso concreta prima la loro volontà in un'unione vincolante, vedrebbero difeso il loro diritto a difendere l'esercizio di questa libertà e il vincolo che ne deriva.

La seconda questione pratica che vogliamo evidenziare è quella che porta l'autrice a chiedersi cosa si intenda per *"qualche forma di celebrazione pubblica"* diversa da quella canonica. È vero che sarà sempre necessario esigere una certa formalità nella costituzione del vincolo, perché è qualcosa di essenziale per ogni matrimonio; ma, al di là della forma canonica, quali altre forme pubbliche potrebbero essere considerate valide? Per l'autrice, deve trattarsi di una celebrazione di diritto – e non solo di fatto – che permetta alla comunità interessata di identificare senza dubbio le parti contraenti come marito e moglie.

In questa parte dello studio vengono anche brevemente considerate altre possibili soluzioni al "problema" della forma canonica al di là del requisito della forma per la legittimità del matrimonio. Tra queste altre opzioni, si parla della possibilità di estendere la facoltà di di-

spensa dalla forma canonica ad ogni matrimonio, e non solo ai matrimoni misti o in caso di pericolo di morte; oppure di richiedere la validità solo per l'assistenza del sacerdote, riservando il titolo di competenza alla legittimità; o di reintrodurre una deroga alla forma per alcuni cattolici, cercando una formulazione diversa dall'atto formale di abbandono e richiedendo esplicitamente per la validità una forma pubblica di celebrazione; o di effettuare una cura *a iure* per i casi di difetto di forma canonica, purché esista una certa forma pubblica.

Secondo l'autrice, tutte queste soluzioni potrebbero portare un notevole miglioramento dell'attuale regime di forma, ma non risolverebbero il problema in modo soddisfacente, perché ci sarebbero ancora cattolici con una volontà matrimoniale a cui non sarebbe riconosciuto il matrimonio solo per mancanza di forma.

La parte finale della monografia si conclude proponendo la forma canonica per la legittimità di un matrimonio come via per la nuova evangelizzazione. Questa evangelizzazione deve partire dalla capacità dell'uomo di conoscere la verità e dal fatto che la Chiesa non possiede una vera e propria nozione di matrimonio, ma la sua posizione risponde all'antropologia voluta da Dio fin dall'inizio per ogni unione amorosa dell'uomo e della donna, inscritta nella loro natura, e che comprende ontologicamente l'indissolubilità di tale unione. In questo modo sarà più facile ricordare la *diakonia* della forma canonica, e cioè, che è al servizio della volontà matrimoniale delle parti contraenti e dell'unione coniugale. Con la proposta della forma canonica *ad licitatem* la realtà del matrimonio dipenderebbe unicamente dalla sua corrispondenza alla verità ontologi-

ca dell'uomo, alla verità del principio, e non alle formalità di un tipo di celebrazione, né al particolare grado di fede che i coniugi abbiano in un dato momento.

Per tutti questi motivi, ci sembra che questa monografia fornisca un grande servizio agli studiosi della forma canonica del matrimonio e del matrimonio in generale, grazie alla sua profondità, alla sua esaustività e al suo modo di porre i problemi teorici e pratici che circondano la necessità del requisito formale.

JAIME ABASCAL MARTÍNEZ
abascal@pusc.it

Ricercatore presso il CSGF
Pontificia Università della Santa Croce,
Roma, Italia

ROBERTO MAZZOLA, ILARIA ZUANNAZZI, MARIA CHIARA RUSCAZIO (a cura di), *Lo spirito del diritto ecclesiale. Scritti scelti di Rinaldo Bertolino*, Torino-Napoli, Università degli Studi di Torino-Edizioni Scientifiche Italiane, 2022 («Memorie del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Torino», 19), pp. 586 + xx.

L'OPERA non è solo una apprezzabile selezione di scritti dell'insigne giurista torinese, ma un ulteriore contributo alla promozione dello spessore e dell'attualità del suo pensiero. L'apporto di inquadramento e commento degli amici e colleghi "di lungo corso" dell'illustre docente (Berlingò, Lo Castro, Feliciani, Moneta, Navarro-Valls, Martínez Torrón, Varnier) corona il progetto editoriale e arricchisce il senso della raccolta. L'omaggio reso dagli allievi della scuola torinese (i curatori dell'opera e i più giovani collaboratori della cattedra) rende ragione dell'estensione e profon-

dità della produzione scientifica del Maestro: «Lo spirito che deve animare il diritto, nella visione di Rinaldo Bertolino, è la capacità di comporre in un sistema armonico esigenze o poli che si oppongono tra loro in tensione dialettica, ma che sono ugualmente necessari per realizzare in forma autentica la complessità dell'esistenza umana, sia quella individuale che quella sociale, nel dinamismo tra la limitatezza della condizione creaturale e l'apertura all'autosuperamento della vocazione trascendente. Saper coniugare diritto divino e diritto umano, carisma e istituzione, *sensus fidei* e magistero, coscienza personale e norma oggettiva, radicamento secolare e fine spirituale, sono le sfide che interpellano la Chiesa nell'attuazione della missione di salvezza, tanto nell'organizzazione del suo ordinamento interno, quanto nei rapporti con gli altri sistemi giuridici. E l'impegno a riflettere su questi obiettivi è anche il mestiere del canonista» (*Presentazione*, p. x). Il volume è quindi la testimonianza della fecondità (qualitativa oltre che quantitativa) del lavoro di un conosciuto giurista ecclesiale.

Rinaldo Bertolino, dal 1967 fino al congedo e oltre, ha rappresentato un importante punto di riferimento del dibattito canonistico italiano ed europeo. Pensatore ricco e brillante, ha mostrato sempre una speciale apertura intellettuale nel dialogo con la cultura giuridica contemporanea e una spiccata sensibilità epistemologica e costituzionale nell'approccio al diritto ecclesiale (si pensi al noto testo *Il nuovo diritto ecclesiale tra coscienza dell'uomo e istituzione. Saggi di diritto costituzionale canonico*). I venti contributi compendati nel volume coprono un arco temporale che va dal 1977 (*Normativa canonica e magistero ecclesiale nell'insegnamento della religione*

nella scuola, pp. 459 ss.) al 2014 (*Peregrinazioni intorno al diritto ecclesiale*, pp. 91 ss., il titolo e il contenuto di questo saggio costituiscono quasi una testimonianza e un legato per la comunità accademica), molti testi coincidono inoltre con relazioni tenute in svariate occasioni congressuali (riguardano perciò tematiche vive e dibattute). L'elaborazione canonistica ed ecclesiasticistica del prof. Bertolino copre tra l'altro un periodo particolarmente significativo per il diritto della Chiesa (il progetto della LEE, la nuova codificazione, l'Accordo di Villa Madama, l'aggiornamento della legislazione ecclesiastica, la progressiva secolarizzazione della società, ecc.). Il riepilogo critico dell'opera del giurista pedimontano evidenzia l'ampiezza di interessi, competenze e orizzonti della sua ricerca. Al di là dello stile e della signorilità della figura, emerge la statura di un grande intellettuale e "universitario" nel senso nobile del termine. La collettanea inserita nelle «Memorie del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Torino» (19-2022) è un doveroso riconoscimento a chi, a prescindere da altri incarichi, è stato Preside di Giurisprudenza e Rettore dell'Università, Membro del Comitato di Presidenza e Rappresentante generale a Bruxelles della Conferenza dei Rettori. Le responsabilità accademiche fanno comprendere l'indiscussa stima e apprezzamento tra i colleghi e nel mondo culturale. Quale intellettuale organico e completo ha saputo sempre compaginare i ruoli direttivi e organizzativi con lo studio e l'analisi specialistica.

I Curatori hanno individuato 5 ambiti tematici, corrispondenti alle principali linee di ricerca coltivate dal Maestro, nei quali riunire gli articoli scelti (la sezione sui beni culturali costa di un unico

saggio). Ogni sezione è preceduta dalla presentazione di un autorevole specialista che aiuta a illustrare la selezione e attualizzare gli spunti offerti. La conoscenza approfondita e diretta dell'interessato permette un riepilogo generale dell'apporto di Bertolino in ciascun settore. In questo modo le introduzioni costituiscono una sintesi prospettica del suo pensiero. La presentazione generale è stata affidata a Salvatore Berlingò che si sofferma sulla giuridicità dell'ordine della carità nella visione bertoliniana. Superando le incoerenze e le restrizioni dell'impostazione kelseniana, la proiezione etica e trascendente del sistema canonico proposta dal Nostro conforma l'aspirazione di giustizia della comunità e configura un modello consolidato e alternativo alle escatologie mondane (cfr. pp. xi-xx).

La prima sezione (*Lo statuto epistemologico del diritto ecclesiale e il mestiere del canonista*) è una delle più corpose e stimolanti. Lo Castro illustra la capacità del collega di coniugare il discorso teologico con la sensibilità giuridica: «Con questa visione di fondo – il diritto nella Chiesa – Bertolino ha saputo trasfondere nella sua opera scientifica lo spirito che deve animare non solo chi si occupa del diritto della Chiesa: la consapevolezza della imprescindibile valenza teologica della materia trattata, e la profonda persuasione che questa possa traslucere al meglio dalla sua rigorosa trattazione giuridica» (p. 7). L'attenzione epistemologica, la riflessione sul senso e sull'orizzonte del "mestiere del canonista", è una costante nel pensiero di Bertolino che giunge fino all'attualità. L'Autore sottolinea ripetutamente la novità della concezione del diritto nella Chiesa impressa dal Vaticano II, essa non ne sminuisce però la giuridicità (si prendono

così le distanze dagli epigoni della Scuola di Monaco). Bertolino addita il *bonum communionis* come fine dell'ordinamento e l'influenza del principio di comunalità (pp. 27-29). Spicca anche la sensibilità comparatistica e teorico generale che anima la sua impostazione.

Bertolino ha sempre dimostrato particolare interesse e sensibilità per la persona del fedele e le sue prerogative (cfr. la presentazione di Paolo Moneta, pp. 109-116). L'introduzione dei diritti fondamentali ha motivato diversi contributi. Il rapporto tra libertà, comunione e corresponsabilità è particolarmente stimolante per l'interiorizzazione e umanizzazione del dovere. Il *sensus fidei* è alla base tanto della tipicità e del valore della consuetudine nell'ordinamento canonico tanto della rilevanza crescente dei carismi. La tutela dei diritti manifesta le virtualità e le criticità riconducibili al Lib. VII del CIC 1983.

Un'altra tematica che Rinaldo Bertolino ha affrontato in maniera monografica è l'*obiezione di coscienza* (si ricordi anche il suo libro: *L'obiezione di coscienza moderna. Per una fondazione costituzionale del diritto di obiezione*, Torino, Giappichelli, 1994). A questo aspetto e, più in generale alla libertà religiosa è dedicata la *Sezione terza* con la presentazione congiunta di due notissimi ecclesiastici iberici (Navarro-Valls e Martínez Torrón). La fattispecie obiettoria è esplorata prima nell'ordinamento canonico, poi più specificamente nell'assistenza religiosa e nelle strutture ospedaliere e quindi in chiave comparatistica. La libertà religiosa viene esaminata infine nell'orizzonte dei diritti umani.

Un'ulteriore argomento ecclesiastico degno di speciale considerazione è l'*insegnamento della religione nella scuola pubblica*. I tre contributi raccolti,

presentati e inquadrati da Giovanni Battista Varnier riflettono i principi canonici sull'insegnamento religioso, la situazione della materia a seguito del nuovo concordato con l'Italia e l'insegnamento religioso nella scuola pubblica. Come insegna Bertolino e spiega Vanier la docenza della religione non contraddice alla laicità dello Stato retamente intesa.

L'*ultima sezione*, introdotta da Feliciani, si sofferma sui *beni culturali ecclesiali*. L'ampio saggio del 1981 esamina la rinnovata prospettiva canonica e la futura normativa codiciale per evidenziare acquisizioni e limiti operativi.

Gli accenni proposti fanno comprendere l'impostazione della raccolta, è impossibile in questa sede soffermarsi dettagliatamente su singoli apporti o sui rilievi di chi ha collaborato all'iniziativa editoriale. La collettanea testimonia soprattutto l'ampiezza di orizzonti e interessi del prof. Bertolino e la lungimiranza di un vero accademico. Al di là della piena giuridicità dell'ordine della carità, l'attenzione ai problemi concreti e la corposità delle questioni affrontate (lo statuto epistemologico del diritto ecclesiale, i diritti dei fedeli, i carismi, la corresponsabilità, l'obiezione di coscienza, la libertà religiosa, l'insegnamento della religione, i beni culturali) con la versatilità canonistico-ecclesiasticistica dimostrata, il costante scambio e confronto con la cultura giuridica secolare appaiono come le note che meglio sintetizzano i meriti e il lascito del nostro autore.

Lo spirito del diritto ecclesiale riecheggia la memorabile opera del Fedele. L'auspicio è che la sensibilità epistemologica del prof. Bertolino aiuti a comprendere sempre di più l'arricchimento che può derivare alla scienza giuridica dall'apertura alla luce soprannaturale e dalla considerazione del valore dell'esperienza

canonistica. La raccolta di scritti non è un nostalgico omaggio alla produzione di un esimio docente ma un invito a proseguire e completare l'opera di questo giurista ecclesiale; guarda insomma al futuro, partendo dalle radici e dalla memoria. La sequela e la stima della sua scuola è allora il primo e non trascurabile frutto di un lungo magistero. In questa linea, acquista un valore quasi profetico l'ultima (in senso cronologico) considerazione della raccolta: «Pellegrino nel mio percorso di studio del diritto ecclesiale, pervenuto ormai quasi al termine del cammino, mi rendo in tal modo conto di non aver raggiunto mete sicure, toccato traguardi definitivi; spero che altri, più giovani studiosi, li possano presto attingere. Rimango tuttavia convinto che ogni ricerca sul "mistero del diritto ecclesiale" continuerà ad essere, per tutti, una incerta, faticosa peregrinazione verso una meta mai pienamente raggiungibile: quella dell'infinita giustizia di Dio» (p. 106).

MASSIMO DEL POZZO

delpozzo@pusc.it

Pontificia Università della Santa Croce,
Roma, Italia

RAFAEL NAVARRO-VALLS, *De la Casa Blanca a la Santa Sede. Entre el poder político y el espiritual*, Córdoba, Almuzara, 2022, pp. 238.

AVEVO già avuto modo di apprezzare (cfr. *Introducción. Il Magistero di Rafael Navarro-Valls*, in *Religión, Matrimonio y derecho ante el siglo XXI. Estudios en homenaje al Profesor Rafael Navarro-Valls*, I, *Religión y Derecho*, coord. J. Martínez-Torrón, S. Meseguer Velasco, R. Palomino-Lozano, Madrid, Iustel 2013, pp. 55 ss.) la profonda e appassionata cono-

scenza storica, del passato e del presente, che illumina il percorso scientifico di R. Navarro-Valls.

Me ne sono ulteriormente convinto nella lettura di questo libro – quarto rispetto ai precedenti di analogo contenuto – in cui le riflessioni “*Entre el poder político y el espiritual*” muovono dalla approfondita e significativa lettura della contemporaneità, sempre intelligentemente curiosa. Vi si mostra tutta l'acribia dell'Autore e la sua indubbia capacità – muovendo da fatti esposti vivacemente, anche in passaggi meno noti – di pervenire a riflessioni alte, conclusive: lì, dove l'etica sembra prevenire la politica, quasi dettandone doverosi contenuti.

Del resto, come non osservare anche in questi scritti occasionali la penetrante conoscenza dell'Autore su molti particolari e cogliervi la coerenza con cui – pur a fronte di un lavoro scientifico compiuto – egli guarda alla ricchezza delle note e della conoscenza apportate?

A p. 9 si elabora sinteticamente il contenuto del libro, arricchito per gli studi vaticani dagli apporti, significativi e rimpianti, del fratello Joaquín, primo e ineguagliabile portavoce laico della Santa Sede.

Merito evidente dell'Autore, ogni pagina della *Raccolta* riesce di non comune chiarezza e – pur debitrice a specifici momenti di divulgazione giornalistica – appare nitida: di più, si fa coinvolgente e di piacevole lettura.

De la Casa Blanca a la Santa Sede si occupa infatti dei più importanti centri di potere della terra. Per Navarro-Valls il presidente americano, condizionato da contropoteri e scelto attraverso la tortura delle primarie, è notevolmente responsabile: lo colloca sulla cima della

montagna più alta, dalla quale può osservare il mondo ai suoi piedi.

La *Raccolta* degli articoli – fonte insostituibile di riflessioni ed eventi – sembra però contrapporre la nomina rumorosa del presidente americano a quella silenziosa e segreta del pontefice romano. La prima, per un massimo di otto anni; illimitata invece la seconda: la scelta dello Spirito Santo appare dunque ancor più impegnativa.

Nel libro, diviso in due *Sezioni*, è dato poi cogliere la permanente tensione dell'Autore verso l'esercizio ideale – e doveroso – del potere politico e di quello spirituale. Così è per il grido *América, América*, che ne accompagna la prima parte (pp. 11-169); nella seconda, infine, si avverte il chiaro suggerimento che il potere spirituale si faccia realmente “*Entre la Tierra y el Cielo*”.

È forte, infatti, la tensione morale che regge ogni articolo dell'Autore, sì da fare di questa *Raccolta* pagine illuminanti, in cui, attraverso l'accurato studio di ogni singolo personaggio, è possibile riflettere sul suo ruolo decisivo nella storia della contemporaneità.

Così è della presidenza degli Stati Uniti di John Fitzgerald Kennedy, studiata qui, largamente, in molti risvolti (pp. 13-46); della figura della vedova, Jacqueline, cui viene attribuita la confessione all'anziano sacerdote irlandese dell'aver piuttosto preferito perdere la vita che il marito (p. 19); quella dei due assassini, Lee H. Oswald, l'unico del presidente, “uomo solitario, nevrotico e squilibrato con motivazioni politiche e affettive” (p. 39) – anche se non siano mai stati chiariti, in modo soddisfacente, i motivi del terribile gesto (p. 22) – e Jack Ruby, l'assassino dell'assassino (p. 23), un ‘perdente’, psicotico depressivo.

Navarro-Valls mostra poi di apprez-

zare la personalità di Warren, l'unica persona capace di risposte, e i risultati della Commissione da lui presieduta (pp. 29 ss.).

Interrogandosi di continuo, a fondo, sul presente, non sfugge all'attento Autore come si sia data una progressiva critica nei confronti di JFK, ancorché questi continui ad essere il più amato dagli americani (p. 33); si domanda in tal modo quali siano stati in realtà la sua vita, il valore, i risultati della sua presidenza.

Coglie, anzitutto, la difficoltà del darne una valutazione definitiva (p. 36) e ne ribadisce la unicità, difficilmente paragonabile a predecessori e successori. Ne sottolinea anche (p. 37) le caratteristiche positive, di uomo “intelligente, audace, di notevole valore fisico e con un fascino personale pieno di magnetismo, non sprovvisto del necessario scetticismo”, pur non tacendone gli aspetti meno positivi, quali le pulsioni irrefrenabili e taluni problemi di salute incerta.

Lapidario è, tuttavia, il giudizio dell'Autore (p. 38), dell'essersi trovato JFK di fronte più a uno stile che a contenuti: “In realtà, i mille giorni di Kennedy furono ricchi in promesse e poveri nei fatti”.

Navarro-Valls non dimentica infine – in una corretta valutazione della tragedia greca dei Kennedy (p. 36) – la figura di Robert, che giudica il meglio della famiglia, per profondità morale e coerenza (p. 45): una identità quasi misconosciuta in vita, affermatasi meritatamente dopo il suo assassinio.

Quanto alla presidenza Nixon (pp. 47 ss.), che Navarro sembra apprezzare malgrado i disastri del Watergate, ne viene in particolare commentato il discorso di abbandono e quasi condiviso che l'ex-presidente avesse guardato nel passato “agli interessi profondi della

nazione” e che dietro di sé lasciasse un mondo più sicuro, non solo per gli americani (p. 49).

Critica, invece, la presidenza e il ‘trono’ di Bush, cui Jeb aspira invano, a causa degli errori strategici e delle lotte intestine (p. 54).

Uno dei fenomeni più interessanti della presidenza Obama appare essere la diminuzione dell’antiamericanismo (p. 60); si profila anzi l’emergere di una Obamamania, dovuta in larga parte al fatto che il periodo della sua presidenza si è svolto in una atmosfera di passabile serenità (p. 61).

Sono molte le pagine raccolte, ancor più che sulla presidenza Clinton, sui tentativi di Hillary di pervenirvi (pp. 65 ss.): una candidatura quasi da maratona. Navarro-Valls ne illustra il percorso, motivandone l’insuccesso – l’umiliazione, anzi (p. 65) – con il non godere di larga simpatia negli USA (p. 83); da ultimo, dell’essere risultata fredda e distaccata (p. 76).

La sua esplosione mediatica, da ex prima donna, ex senatrice per New York e – da ultimo – ex segretaria di Stato, non sembra avere attenuato la stanchezza del popolo verso la sua intensa presenza nella vita pubblica (p. 67), sì da giustificare la domanda se – candidata – potesse presentarsi come il nuovo rispetto alla continuità.

L’Autore ne individua anche la spada di Damocle nell’età e nella salute (p. 68), oltre che per errori tattici del passato, specie in Libia, per Boko Haram e in Irak. Segnala l’interessante e inquieto profilo dei fattori esterni che incidono pesantemente sulla campagna elettorale americana: il denaro, il fattore digitale (p. 70), sino a ridurla ad uno spettacolo, che deve comunque essere recitato (p. 73).

Sulla imprevista e improvvida riuscita di Trump ricorda peraltro – quasi con auspicio inascoltato (p. 77) – che gli arrabbiati di ieri risultano sovente, quando ottengano il potere, i moderati di oggi e come “il potere ha una grande capacità di attrazione” e come questa riesca affascinante (p. 84).

Di fronte all’iniziale enigma della sua presidenza (pp. 95 ss.), il giudizio si profila negativo. Privo di una strategia propria, può essere qualificato – anche per la “grave instabilità emotiva” (p. 98) – un presidente che improvvisa invece di riflettere (p. 102). Al di là di alcuni risultati positivi interni, i collaboratori più stretti se ne vanno (pp. 103-1105); fa disperare la sua impazienza sino a doversi significativamente dichiarare di trovarsi nelle mani di Dio e in quelle di Trump (p. 105).

Né giova, quale possibile segno di Dio, l’incontro tra papa Francesco e Trump (pp. 107 ss.), diversi nella sostanza di molti problemi: il clima, l’immigrazione, il reclamo di giustizia nelle azioni belliche.

A fronte del carattere impetuoso e incerto di Trump, “indemoniato” (p. 126), tanto da potersi raffigurare la sfida verso le presidenziali quasi come una lotta contro il diavolo (p. 114), l’Autore non manca di sorprendersi per la scelta di Biden (p. 127: I problemi di Biden), “il vecchio leone democratico”, tanto da esclamare, a ragione (p. 119): “Continua ad essere vivo!”.

Neppure si nasconde l’importanza dei dibattiti televisivi con l’avversario (p. 122), anche se li giudichi non decisivi: “I dibattiti non li vincono gli argomenti, ma i validi argomentatori”; il probabile suo presentarsi come ‘uomo ponte’ (pp. 117 ss.) rispetto alla presenza, valida ed auspicata, di una donna-vice (Kamala Harris).

A ragione, l'Autore ritiene (p. 120) che tre temi decideranno le elezioni: la pandemia, l'economia e il razzismo, rispetto ai quali – eccettuato forse il secondo – la presidenza Trump si dimostrerà fallimentare; che Biden avrebbe dunque ereditato un buon numero di crisi (p. 136).

Il panorama si mostra tuttavia incerto (pp. 125 ss.), tanto da doversi interrogare (ma Navarro-Valls, memore di avere sbagliato in precedenza le previsioni sulla Clinton, preferisce non prendere posizione) se Biden potrà veramente portare una boccata di aria fresca.

Gli articoli scritti sulla scelta di Biden presidente, "uomo tenace e ambizioso" (p. 131), sembrano invece apprezzarne primi risultati, tanto da potersi configurare un piccolo New Deal (p. 140); ma permane l'ombra allargata di Trump (p. 142) e, specialmente, una grande divisione/spaccatura nel popolo americano.

Negli interventi giornalistici riportati, l'Autore non si occupa però della sola presidenza americana: trovo interessanti, ad es., le riflessioni sul rapporto tra il diritto di informazione sulla salute dei politici e la loro confidenzialità (pp. 90 ss.); la necessità del doversi avere sempre un equilibrio tra la loro salute e la funzione ricoperta; come anche – mi parrebbe – l'evitare ogni sfruttamento populista dell'angoscia e dell'ansia sui temi dell'immigrazione, del terrorismo, dell'economia; il peso rilevante degli scandali sessuali nella scelta delle persone e nella cultura nord-americana.

Navarro Valls, che sottolinea la incongruenza del separare la morale pubblica da quella privata, segnala altresì l'importanza del trovare rimedi efficaci a simili cause (p. 147); "un lavoro educativo importante in relazione con il rispetto della dignità di ogni persona; educazio-

ne in senso ampio: non solo programma di insegnamento, ma altresì il discorso politico o il linguaggio mediatico".

Non mancano, infine, pagine interessantissime – altrettanto documentate – sul ruolo del Tribunale Supremo, "un piccolo organismo con un gran potere" (p. 158), nella vita del Paese e, attraverso la elezione di ogni giudice, sulla politica del presidente (così nel caso Sotomayor; di Neil Gorsuch; di quella, più recente, del magistrato Kavanaugh, 'pendulo' tra opinioni progressiste e conservatrici (p. 164). Tanto da potersi configurare, con la nomina di Amy Coney Barret (pp. 166 ss.), una scelta tra stabilità e cambio.

Appassionate, quasi commosse, rese ancora più toccanti per la testimonianza indiretta del fratello Joaquín – che si ricava sovente –, le pagine che Navarro-Valls dedica agli ultimi papi (pp. 173-227).

Sull'amato Giovanni Paolo II – di cui si esalta la feconda attività per la caduta del comunismo e del muro di Berlino – vengono in particolare motivatamente ricordate le frasi di Gorbachov, secondo il quale "Tutto ciò che è accaduto nell'Europa dell'Est negli ultimi anni sarebbe stato impossibile senza lo sforzo di GP II" e quella, incisiva, di Václav Havel, sul "fratello slavo che aveva lottato per riconquistare la civilizzazione dello spirito di fronte al materialismo del regime comunista".

Per Giovanni Paolo II, infatti (p. 174), il comunismo era "una parentesi nella storia d'Europa", così che sempre accalorato – bene ricorda l'Autore – era l'invito ad andare alle radici della storia e della cultura per potere guardare innanzi. Per il grande Pontefice, i due polmoni dell'Europa – latino e slavo – troveranno invero la forza per respirare all'unisono dal comune patrimonio spirituale: sua intuizione fondamentale era

però che le forze economiche e politiche non fossero capaci, da sole, a riunificare l'Europa.

Davvero, "il Grande, Wojtyła" (p. 177).

Portavoce planetario dei diritti umani, nell'esercizio della verità storica e nella predicazione piena del Vangelo, autore di decisioni audaci e convinto che la fede nell'uomo e nella vita debba sempre scriversi con la maiuscola, a ragione Navarro-Valls conclude che il suo sia stato un pontificato di certezze (pp. 179): la nostra epoca – insegnava – ha qualificato l'uomo come soggetto economico, ma il grande Pontefice – conclude il Nostro – si è sforzato di recuperare la visione del soggetto personale e morale, provando a dargli la speranza di trovare una risposta sicura alla continua inquietudine.

Quanto al pontificato di Benedetto XVI, direi che Navarro-Valls sembra privilegiarne la preoccupazione per la riuscita di quella che egli chiama la "generazione del millennio" (p. 183): apprezza in particolare la radicata convinzione del pontefice che i giovani siano mossi continuamente dalla ricerca del concetto di verità, nella permanente tensione dell'incontro, non con una cosa, ma con Qualcuno (Dio). A ragione, pertanto, Benedetto XVI poteva invocare la formazione di cuori nuovi per superare una visione puramente biologica dell'essere umano.

Sono molte le attività e le iniziative di papa Francesco, commentate e analizzate in profondità dal nostro 'Giornalista': rinvio alla lettura di quelle pagine, sempre stimolanti.

L'Autore sembra peraltro muovere dalla centralità nell'operato del pontefice argentino delle due encicliche, *Laudato si* (pp. 187 ss.) e *Fratelli tutti* (pp. 216

ss.): la prima, l'innovativo documento ecologico della storia, ove si afferma il diritto ad una ecologia umana, integrale: un vero bene per l'umanità; la seconda, che non manca di segnalare le ferite della civiltà moderna (p. 217), che muove per davvero ad una fraternità universale e ad una amicizia sociale, nel superamento dell'attuale radicalismo (p. 218).

Non mancano pagine, vivaci e sempre attuali, sui viaggi di questo papa; sugli sforzi ripetuti di pace (pp. 209 ss.). Pontefice davvero 'rivoluzionario' anche nell'azione, Francesco ha realmente rinnovato la speranza: uomo concreto con una fede profonda, un cuore grande e una buona testa (p. 216). Assistito, con intensità speciale, dallo Spirito Santo.

Né Navarro-Valls dimentica di essere, oltre che il vivace e acuto giornalista, lo Studioso apprezzato di diritto, ecclesiastico e canonico. Così, nel valutare positivamente le riforme di papa Francesco sul diritto penale della Chiesa (pp. 226 ss.), come – nel fare suo, condividendole appieno – l'alto insegnamento del pontefice che le religioni, quando sono concrete riguardo alla verità profonda della dignità umana e la promuovono attraverso il dialogo tra le culture e la ricerca della pace, si collocano "al servizio del mondo".

Pagine tanto vive si chiudono, nell'*Andenda*, con il commosso ricordo del fratello Joaquín, portavoce – eccone il capolavoro in una vita feconda – di due papi (pp. 229 ss.): convinto di avere vissuto accanto a Giovanni Paolo II come a un santo, capace di dire permanentemente Dio.

Piacevole e sempre interessante, dunque, la lettura dei pezzi giornalistici di Navarro-Valls, riportati qui felicemente: se ne può davvero trarre – non ulti-

mo pregio – l'alto profilo e il profondo insegnamento morali dell'Uomo, del Collega, dell'Amico.

RINALDO BERTOLINO
rinaldo.bertolino@unito.it
Professore emerito,
Università di Torino, Italia

ALESSANDRO RECCHIA, *Symoniaca heresis. Denaro e corruzione nella Chiesa da Gregorio Magno a Graziano*, Roma, Urbaniana University Press, 2022, pp. 182.

IL recente libro di Alessandro Recchia sulla simonia sintetizza, in uno spazio molto ragionevole di 182 pagine, l'insieme delle conoscenze aggiornate su un tema di grande importanza nella storia della Chiesa e contribuisce nello stesso tempo alla ricerca scientifica sul processo redazionale del *Decreto* di Graziano.

Il libro è di fatto strutturato in due parti. Nella prima, due capitoli riassumono le origini e le prime interpretazioni e definizioni della *symoniaca heresis* e l'evoluzione della problematica durante il primo millennio. I due momenti chiave sono l'epoca di Gregorio Magno con i suoi interventi disciplinari e la sua categorizzazione della simonia come eresia, e poi la crisi dell'XI secolo, in occasione della lotta per le investiture. La seconda parte analizza in due capitoli il trattamento della simonia nel *Decreto* di Graziano nella prima e nella seconda recensione.

L'autore è specialmente qualificato per realizzare questa piccola ma molto utile monografia, perché si occupa del tema da diversi anni. Aveva già studiato il periodo della cosiddetta "riforma gregoriana" con uno studio sulle opere di Pier Damiani e Umberto da Silva Candi-

da, e ha anche intrapreso uno studio dello stesso tema a partire dalle miniature contenute in due manoscritti. Lo studio testimonia inoltre una conoscenza completa della bibliografia (fonti e letteratura secondaria) in materia e integra i risultati degli studi degli ultimi venti anni.

Viene così ricostruito il lungo percorso storico che plasma la definizione allo stesso tempo teologica e giuridica della simonia, nei suoi aspetti e conseguenze sia morali che istituzionali. Questa capacità dell'autore di mantenere insieme tutti gli aspetti del fenomeno della simonia viene specialmente illustrata nella prima parte del libro. Ovviamente, gli studi precedenti sulla simonia o su aspetti collegati erano già numerosi. Alois Schebler e Louis Saltet avevano, tempo fa, trattato il problema sotto l'aspetto delle riordinazioni, mentre Jean Leclercq, John Gilchrist, Giovanni Miccoli e Maria Lodovica Arduini si erano specialmente interessati al problema nell'epoca di Gregorio VII. Ultimamente, è stato studiato il periodo di Gregorio Magno: Isabelle Rosé ha insistito sull'aspetto politico della lotta contro la simonia e ha proposto una rilettura del discorso anti-eretico come arma ecclesiale, nel senso che permette di costruire l'autorità romana. Roberta Rizzo ha invece sottolineato l'aspetto essenzialmente morale della problematica.

Una sintesi aggiornata e sul lungo periodo era quindi benvenuta, anche per rifocalizzare il problema. I legami tra disciplina, dottrina e diritto non sono stati alle volte capiti in modo soddisfacente nei precedenti studi. Recchia mostra invece che la simonia non solo pone un problema morale e disciplinare, ma stabilisce anche una pratica che distorce la missione di tutta la Chiesa, poiché colpisce i sacramenti, e in particolare il

sacramento dell'Ordine, che è la chiave per il compimento della missione della Chiesa: predicare la Parola e distribuire i sacramenti. Forse grazie alla sua formazione teologica e canonistica, l'autore è stato capace di proporre una lettura complessiva di questi aspetti, vicina alle fonti, inserita nel contesto storico di ogni periodo, equilibrata, che non entra in problematiche fuorvianti.

Questo costituisce senz'altro il grande pregio della prima parte del libro, dove si capisce come un peccato che consiste in gesti ben determinati, ma non nell'adesione intellettuale a una falsa dottrina, abbia potuto essere tematizzato come eresia da Gregorio Magno. Quel papa, oltre a combattere un abuso disciplinare, intendeva proporre un modello del ministro ordinato come vero pastore che si prende cura disinteressatamente del suo gregge. Il Pontefice voleva così contribuire a favorire la selezione attenta dei candidati agli ordini sacri. L'inizio dell'XI secolo segna un cambio di prospettiva, con la consapevolezza di dover allora affrontare un problema molto più diffuso, caratterizzato dal traffico di sacramenti e cariche ecclesiastiche, favorito dal sistema delle investiture laiche. È in questo momento che rinasce il nutrito dibattito sulla validità dei sacramenti amministrati dai simoniaci, con la necessità di apportare risposte più rigorose a un problema diventato istituzionale e strutturale. Le opere polemiche di autori favorevoli all'intransigenza e quindi all'invalidità delle ordinazioni simoniche (*Adversus simoniacos* di Umberto da Silva Candida) o più moderati (*Liber Gratissimus* di Pier Damiani) ne sono testimonianza.

La seconda parte del libro analizza la problematica della simonia nel *Decreto* di Graziano, testo fondamentale per la

storia del diritto canonico, come sintesi del primo millennio e punto di partenza di una rinnovata discussione canonica. L'autore procede a uno studio di natura differente da quello operato nella prima parte. Quest'ultima proponeva un percorso diacronico della problematica; invece la seconda parte si concentra sull'esame di un testo, in questo caso, la prima questione della prima Causa del *Decreto*, dedicata alla simonia.

Senz'altro, come sottolinea Giovanni Minucci nella presentazione del libro, queste pagine corrispondono alla parte più rilevante e originale, perché rispondono al desiderio già emesso dal Kuttner nel 1984, di produrre studi nei quali si potrebbero discernere le differenti tappe di elaborazione del *Decreto*. Da una parte quindi, l'autore realizza una ricerca filologica delle fonti materiali e formali della C.1 q.1, e offre dettagliate tabelle di corrispondenza per facilitare la comparazione testuale, ma, da un'altra parte, questa analisi delle fonti serve a capire meglio l'evoluzione della problematica stessa della simonia. In altre parole, lo studio delle fonti non costituisce un fine in sé stesso, ma diventa di primo interesse quando viene posto al servizio dell'esame dell'evoluzione di una problematica.

L'analisi della simonia nella C.1 q.1 del *Decreto* permette di capire non solo quali siano le fonti materiali e formali utilizzate da Graziano, ma anche come queste siano state recepite e integrate in una nuova struttura argomentativa. La decisione di recepire lo schema elaborato da Anders Winroth di due recensioni successive del *Decreto* sembra in questo caso pienamente giustificato, anche se, come osserva l'autore, non sembra necessario prendere posizione nella problematica annessa dei due autori diffe-

renti. Recchia offre quindi una analisi separata della prima e seconda recensione, che consente di dare più luce a due aspetti complementari. Il primo è l'articolazione delle fasi di redazione del *Decreto* a partire dalle fonti formali e il secondo è la strutturazione alquanto complicata della C.1 q.1.

Per quanto riguarda il primo aspetto, la problematica della simonia è uno dei *loci* particolarmente significativi che costituiscono uno snodo importante per lo studio del processo redazionale del *Decreto*. L'autore propone in questa occasione una stimolante ricerca, analizzando in particolare il passo C.1 q.1 d.p.c24-d.p.c.28 per rintracciare le fonti formali della prima (Algero di Liegi) e della seconda recensione (*Tripartita* e *Decretum* di Ivo di Chartres). L'analisi di questi brani offre inoltre argomenti per affermare che il manoscritto *Excepta sanctorum patrum* di San Gallo rappresenta non la prima elaborazione del *Decreto* (un *Ur-Gratian*), anteriore alla prima recensione, ma al contrario una abbreviazione posteriore, confortando in questo punto la tesi di Winroth, al detrimento di quella di Larrainzar. Gli argomenti dell'autore poggiano non soltanto su uno studio filologico, ma anche su una riflessione che tiene conto della struttura dell'argomentazione di Graziano. L'insieme sembra quindi molto convincente. Questo risultato è importante per la storia del diritto canonico, che richiede una conoscenza delle tappe di formazione delle opere stesse. Tuttavia, bisogna ribadire che questa non è né l'unica né la più decisiva conclusione del libro, e l'autore la tratta addirittura *en passant*, come un risultato annesso alla sua ricerca sulla simonia.

Per quanto riguarda la chiarificazione della complessa struttura della que-

stione 1 della prima *Causa*, riprendiamo qui le chiare conclusioni di Recchia, correndo il rischio di svelare i risultati della ricerca... Nella prima recensione del *Decreto*, Graziano utilizza nella C.1 q.1 le autorità e i *dicta* provenienti dal *Liber de misericordia et iustitia* di Algero di Liegi, che però frammenta e struttura in modo diverso. L'argomentazione di Graziano segue tre passaggi logici: una definizione dell'eresia simoniaca, la problematica della validità delle ordinazioni simoniache e le sanzioni. Nella seconda recensione, l'approccio è più rigoroso nei principi, ma più pragmatico nelle soluzioni. Però nello stesso tempo, l'aggiunta di nuovi testi, se consente talvolta di precisare le conseguenze e le sanzioni della simonia, rende la strutturazione iniziale della questione 1 meno chiara, tanto che il testo diviene problematico e contraddittorio, come rammentarono i decretisti pochi anni dopo. Infine, nel *Decreto*, il tema del legame tra simonia e investiture scompare e con lui sparisce anche la violenta polemica del secolo precedente. Nel *Decreto*, la simonia viene quindi trattata in modo meno appassionato e più oggettivo e ritorna ad essere il peccato delineato da Gregorio Magno, adesso caratterizzato in modo più tecnico dall'*interventu pecuniae*.

Come si è capito, il piccolo libro di Alessandro Recchia offre un modello di contributo alla storia del diritto perché riesce a trovare il giusto equilibrio tra l'analisi delle fonti, l'esposizione della problematica ed il contesto storico.

THIERRY SOL
t.sol@pusc.it

Pontificia Università della Santa Croce,
Roma, Italia

DOMINIQUE LE TOURNEAU, *La politique concordataire du Saint-Siège*, Paris, L'Harmattan, 2020, pp. 224.

L'OUVRAGE du professeur Le Tourneau fournit un panorama des accords concordataires passés avec le Saint-Siège depuis 1950 jusqu'à nos jours. Il comporte deux parties comprenant chacune une centaine de pages. La première partie traite de «l'instauration des relations entre l'Église catholique et les États» et remonte donc au-delà de cette date, tandis que la seconde aborde «le contenu des accords diplomatiques». Beaucoup de matières peuvent être réglées par convention bilatérale, car il s'agit au fond de chercher le bien des personnes – citoyens et fidèles – qui, relevant à la fois de l'État et de l'Église, rapproche ces deux sujets l'un de l'autre. Plus que l'État, c'est surtout l'Église qui a besoin de la reconnaissance ou de l'assistance de l'État. Le noyau essentiel des éléments qui intéressent l'Église sont le droit à l'auto-organisation du Peuple de Dieu, le respect de son identité spécifique et l'instauration de structures de dialogue qui permettent notamment de préserver la *Libertas Ecclesiae* et de stimuler les voies de coopération mutuelle. Une annexe présente l'abondante liste des concordats et des conventions cités dans le texte selon l'ordre alphabétique des États signataires.

Parmi les thèmes généraux traités dans la *première partie*, il ne pouvait manquer l'affirmation de la personnalité juridique internationale du Saint-Siège, qui est même un «double sujet de droit international: l'un représente et protège les intérêts de l'Église catholique; l'autre ceux de l'État de la Cité du Vatican» (p. 23). Il en va de même

des droit innés du Pontife romain (can. 362 CIC) de nommer et d'envoyer des légats (*ius legationis*) mais aussi de conclure des traités internationaux bilatéraux ou concordats (*ius contrahendi*; cf. can. 3 CIC). Après avoir énuméré les différentes sortes d'accords concordataires possibles, l'A. fait une brève approche historique. Il part du concordat de Worms de 1122, par lequel est réglée l'épineuse question des investitures. Le concordat de Vienne (1448) accorde une plus grande autonomie pour l'Église en Allemagne quant à la provision des bénéfices eucharistiques. Le concordat de 1516 met fin à la Pragmatique sanction de Bourges, conciliariste, moyennant certaines concessions en matière de nomination et de bénéfices. Le développement progressif des États, allié aux courants de la Réforme, donne lieu à une série d'accords par lesquels le Saint-Siège s'efforce de défendre la liberté de l'Église face aux croissantes revendications et ingérences des autorités publiques dans la vie et le gouvernement de l'Église. Depuis les Traités de Westphalie et la naissance du droit international qui y est traditionnellement lié, le Pontife romain, tout en restant souverain, doit renoncer à sa suprématie par rapport aux États et ne peut plus trancher unilatéralement les controverses. Le droit international lui réserve un traitement d'État, ni plus ni moins. De nos jours, l'instrument concordataire ne peut plus être considéré comme un privilège bénéficiant à la seule religion catholique. Il n'y a pas d'atteinte à la non-discrimination au plan substantiel puisque les autres cultes peuvent conclure des accords ou «ententes» au niveau national ayant des contenus équivalents. Ces différents aspects du concordat sont émaillés de références

doctrinales essentielles et, surtout, d'indications précises concernant les accords qui s'y rapportent. Un chapitre est consacré aux techniques du concordat: élaboration, préambule, interprétation et extinction. Elles s'inspirent pour une large part de la Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités. L'auteur rend ces pages particulièrement intéressantes, en illustrant chaque affirmation théorique par des exemples et des références concrètes qui dévoilent son érudition en la matière.

Si, au tournant du 19^e et du 20^e siècles, l'instrument concordataire semble en agonie, il reprend ensuite des couleurs. Benoît XV, tout en renonçant à l'ancienne doctrine du pouvoir indirect de l'Église en matière temporelle et en la remplaçant par l'affirmation de la dignité et de la liberté de l'Église pour accomplir sa mission, relance ce type d'accords et promulgue le CIC 17 qui reconnaît la valeur des concordats. Le magistère conciliaire abandonne également les autres piliers de la vieille École du Droit public ecclésiastique et substitue l'ecclésiologie de la communion du Peuple de Dieu à la notion de société juridique parfaite. Le terme « concordat » n'apparaissant pas dans les textes conciliaires, nombreux furent ceux qui considérèrent comme révolue l'ère des accords internationaux passés avec le Saint-Siège. Mal leur en prit. L'auteur fournit à cet égard des statistiques éloquentes. Le nombre de concordats conclus avant le Concile (entre 50 et 59) s'élève à 18. Entre 60 et 69 il passe à 43. Puis les chiffres correspondant aux décennies successives jusqu'en 2019 sont les suivants: 43, 40, 37, 74, 41 et 39. Le chiffre moyen le plus bas se situe donc à un peu plus du double par rapport à la situation d'avant Vatican II. En par-

tant des données du site de l'Université pontificale Grégorienne complétées par certains recueils, notamment ceux de Corral et de Martín de Agar, et certaines observations personnelles, l'A. arrive à un total de 325 concordats et conventions (p. 47). Plus de la moitié de ces accords extrêmement variés sont européens, dont 72 passés avec les *Länder* allemands. Comme le fait remarquer Mgr Minnerath, la grande leçon des concordats postconciliaires «est que le droit international et la doctrine de Vatican II sur la liberté religieuse se sont alliés pour fonder l'indépendance et l'autonomie de l'Église» (pp. 50-51). Le pontificat de Jean-Paul II mérite une mention spéciale; il se signale notamment par le rôle effectivement rempli par les conférences des Évêques. Les nombreux accords conclus avec des États africains frappent également: principalement en langue française et depuis le 21^e siècle.

Concernant la France, le concordat napoléonien de 1801 est loin d'être le premier. Le premier est le concordat du 2 mai 1418 signé avec Martin V sur la collation aux bénéfices. Suivent les concordats de Redon (1441), d'Amboise (1472) et surtout celui de Bologne (1516) entre François I^{er} et Léon X. Après l'accord de 1801 et l'imposition unilatérale des *Articles organiques*, il y a le concordat de Fontainebleau (1813) extorqué par Napoléon au pape Pie VII et resté lettre morte, ainsi que le concordat de 1817 avec Louis XVIII qui connut le même sort. Après avoir souligné la permanence du concordat de 1801 en Alsace-Moselle, l'A. aborde le *modus vivendi* de 1923-1924 et les associations diocésaines. Puis il mentionne quelques autres accords, notamment sur la reconnaissance des grades et diplômes d'études délivrés par les universités catholiques, les facul-

tés ecclésiastiques et les établissements d'enseignement supérieur dûment habilités par le Saint-Siège (2008).

La *seconde partie* a trait au contenu des accords diplomatiques. De nombreux accords se fondent sur les principes du concile Vatican II, proclamés dans la constitution *Gaudium et spes* (n° 76c) et la déclaration *Dignitatis humanae*, et reconnaissent la personnalité juridique internationale du Saint-Siège (parfois aussi celle de l'Église catholique), la liberté de l'Église ainsi que la liberté religieuse, qui vaut aussi pour les groupements religieux respectant l'ordre public.

Du point de vue l'auto-organisation de l'Église catholique, certains accords, comme celui du Brésil (2008), reconnaissent la personnalité juridique de la conférence des Évêques, laquelle peut intervenir pour conclure des accords spécifiques en vue d'exécuter le présent accord (art. 18 § 1). En Espagne, la conférence épiscopale intervient pour régler la question du financement de l'Église catholique dans le pays (2006). Un aspect important de l'autonomie de l'Église concerne l'érection de nouvelles circonscriptions ecclésiastiques, non seulement des diocèses, mais aussi de provinces, administrations apostoliques, prélatures, paroisses, etc. Cette légitime autonomie n'empêche pas la praxis de communiquer confidentiellement les projets en la matière au gouvernement concerné pour qu'il émette, le cas échéant, ses observations légitimes. De nombreux exemples d'accords sont présentés concernant leur reconnaissance juridique, la constitution d'un chapitre cathédralice, les limites du territoire du diocèse, sans oublier la question essentielle de la nomination des évêques: communication préalable souhaitée ou requise, exigence de la nationalité du

pays, voire d'un serment de fidélité, privilèges et immunités semblables à ceux accordés aux diplomates accrédités (Palestine). Plusieurs accords reconnaissent la personnalité juridique publique à certaines institutions érigées selon le droit canonique (Burundi et Cameroun). Certains pays ont recours au système d'enregistrement de l'institution catholique auprès de l'administration civile.

Différentes solutions sont envisagées pour éviter que les clercs et les religieux soient obligés d'assumer des charges publiques incompatibles avec leur ministère et leur profession religieuse, comme c'est le cas de l'intervention comme juré ou juge. Ils pourront bénéficier de l'exemption du service militaire obligatoire ou servir dans l'assistance religieuse aux forces armées ou dans les formations de santé (Portugal). Plusieurs accords stipulent que le lien entre un prêtre et le diocèse ou entre un religieux et son institut n'est pas un contrat de travail, sauf précision contraire (Brésil, Cap Vert, Tchad). Il en va de même du droit d'ouvrir et de diriger avec autonomie des séminaires ainsi que des institutions d'enseignement supérieur pour la formation des prêtres et des agents pastoraux (Portugal et de nombreux *Länder*).

Plusieurs États affirment le principe de la laïcité de l'État et le respect de la liberté religieuse. Ils garantissent les droits de l'homme, la liberté de communication, la protection des données personnelles, l'assistance pastorale dans les hôpitaux (notamment pour le *Bambino Gesù* à Rome) et dans les autres œuvres de charité et d'assistance. L'enseignement catholique constitue un secteur névralgique de l'autonomie ecclésiale qui entend pouvoir dispenser tous les types d'enseignement et à tous les ni-

veaux. En plus des écoles catholiques et des centres d'enseignement supérieur sont abordés l'enseignement de la religion, de la théologie catholique et de la morale ainsi que les professeurs et les titres et curricula d'études.

Un chapitre regroupe une série de thématiques concernant la liturgie et le *munus sanctificandi*, à commencer par la garantie des effets civils du mariage canonique et l'observation des dimanches et jours de fête religieuse. Face aux vagues de sécularisation et d'ignorance religieuse, il devient de plus en plus nécessaire de garantir expressément le secret de la confession. Plusieurs États l'englobent dans la plus ample protection du secret ministériel ou professionnel: c'est le cas de 24 accords, dont 15 ont été signés au 21^e siècle. De nombreuses stipulations regardent les édifices du culte et, dans une moindre mesure, les cimetières. Une série de dispositions, signées par Israël et la Palestine mais aussi par l'Espagne, régissent la Terre sainte et les Lieux saints.

L'Église catholique a le droit de créer, modifier ou supprimer des ordres, congrégations religieuses et autres institutions ecclésiastiques, qui jouissent de la personnalité juridique civile dans la mesure où ils l'ont en droit canonique. Certaines exemptions fiscales peuvent être prévues. À Rome, des conventions définissent le statut de l'église et du couvent de la Trinité-des-Monts ainsi que le changement de la communauté religieuse qui s'en occupe (actuellement

la Communauté de l'Emmanuel). Certains accords portent sur les missions.

Les biens ecclésiastiques ne sont jamais oubliés, mais il est question aussi des biens culturels et des archives ecclésiastiques. Plusieurs pays membres de l'ex-Union soviétique s'engagent à restituer à l'Église catholique des lieux de cultes expropriés. Les Philippines sont le seul État à avoir signé avec le Saint-Siège un accord spécifique sur les biens culturels (2007). En Italie, l'Église conserve la disponibilité des catacombes chrétiennes et peut procéder à des fouilles et au transfert des reliques (1984). Les accords prévoient des modalités variées en vue d'assurer la subsistance de l'Église, y compris par de nombreuses exemptions fiscales. Le domaine scolaire est particulièrement développé. Un bref chapitre final est consacré aux causes pénales et matrimoniales, deux thématiques qui revêtent une grande importance pratique dans la vie de l'Église.

Le livre du professeur Le Tourneau vient combler une lacune de la littérature concordataire en langue française de cette dernière décennie. Il séduira le lecteur par son optique pratique ainsi que par sa rédaction concise et claire, typique de l'abondante production scientifique de son auteur.

JEAN-PIERRE SCHOUPPE

schouppe@pusc.it

Pontificia Università della Santa Croce,
Roma, Italia